DELLE

# RICOMPENSE DEGLI AVVOCATI

# RAPPORTO

ALLA

CONSULTA GENERALE DELLE DUE SICILIE

A NOME

DELLA COMMESSIONE PREPARATORIA

DEGLI AFFARI LEGISLATIVI.

INDICE.


Cap. I. *Reassunto di un progetto sulle ricompense degli avvocati, rimesso da S. M. alla Consulta Generale*................ pag. 3

Cap. II. *Sposizione del diritto attuale*.......................... 5

Cap. III. *Principj naturali, da' quali dipende la misura della retribuzione pecuniaria, dovuta agli avvocati*...................... 9

Cap. IV. *Influenza dell'ordine degli avvocati nell'ordine pubblico*... 22

Cap. V. *Osservazioni sul progetto.*

Cap. VI. *Canoni diretti a stabilire un nuovo sistema di tasse*...... 32

Cap. VII. *Articoli di un nuovo sistema di tasse*................ 57

*Corollario generale*......... 107

## CAP. I.

### REASSUNTO

*Di un progetto sulle ricompense degli avvocati rimesso da S. M. alla Consulta Generale.*

Con real rescritto del dì 5 di Luglio del passato anno 1826, per lo Ministero di Giustizia, S. M. ha inviato alla Consulta Generale del regno, benchè si trattasse di cosa appartenente alla sola parte di quà dal Faro, come ivi stesso si dice, sedici articoli, progettati per istabilire delle norma sulle ricompense da darsi agli avvocati, e supplire con essi alla mancanza, che si dice essere in questa parte nella patria legislazione, *donde nascono frequenti dispute tra avvocati e clienti;* con ordine ad essa Consulta Generale di discutergli, e sommettere il suo avviso intorno a' medesimi. A questo primo reale ordine n' è succeduto un secondo del dì 18 di Agosto, col quale si è ingiunto di tener presenti alcune osservazioni fatte dalla Camera di disciplina degli avvocati di Napoli, in una supplica passata al Ministero dalle *sagre mani.*

La somma delle cose contenute ne' cennati sedici articoli, si riduce comodamente a' seguenti capi.

1.° Tutte le fatiche degli avvocati si valutano per via di vacazioni. La vacazione è la occupazione del tempo di due ore; si paga ducati due negli affari di tribunali di prima istanza, ducati quattro in affari di appello e di Corte Suprema. In una intera giornata non si ammettono più di quattro vacazioni per lo stesso cliente. Benchè più avvocati sien concorsi in un travaglio, il cliente dovrà pagare come per un solo; e quel, che corrisponde ad un solo, si dividerà fra tutti.

2.° Oltre le vacazioni si concede un *palmario* all' avvocato, che abbia vinto. Il palmario è un tanto per cento sul valor vinto, che in una scala di valori sino a 40 mila ducati, comincia dal cinque per cento, e finisce al tre, in ragione inversa; e non eccede mai i ducati mille ottocento, per quanto alto la causa monti sopra i ducati 40 mila. Il palmario si divide per tre quarti all' avvocato, e per un quarto al patrocinatore.

3.° È proibito all' avvocato il ricevere ogni altra retribuzione, comechè volontaria del cliente, sotto pena della interdizione dalla professione all' uno, e coll' azione all' altro della ripetizione, fra due anni, dal dì dello indebito pagamento.

4.° Lo avvocato per esser soddisfatto dovrà specificare il numero delle sue vacazioni; al quale ove il cliente abbia difficoltà, se ne farà causa, cominciando dal giudice del circondario, se la domanda non ecceda i ducati 300, e dal tribunale civile, eccedendogli. Lo appello è conceduto, il ricorso per annullamento è negato.

5.° Il progetto è retroattivo, ed abbraccia anche le cause passate, per le quali non si sia ancor fatta domanda di tassa.

Tale in sostanza è la novità, che si propone. Per giudicarne, convien cominciare dal dare uno sguardo allo stato attuale della legislazione sulla materia.

## CAP. II.

### SPOSIZIONE DEL DIRITTO ATTUALE.

Il Codice del regno delle due Sicilie non fa di tal materia oggetto delle sue disposizioni. La tariffa delle spese giudiziarie riguarda le fatiche de' patrocinatori, nome che oggidì han preso gli antichi procuratori; e precisamente quelle, alle quali va condannato il vinto in benefizio del vincitore. Dunque è diritto tuttavia odierno quel, che in questa parte si truovi nella legislazione antica, di non abrogato, all'epoca della novella.

In questo si distinguono anche due cose, come nel progetto, *fatiche* e *palmario*. Le fatiche son per tutte le cause; il palmario è per le sole, che si vincono, ed è propriamente il premio della vittoria.

Il palmario ha una legge espressa, del Re Cattolico di gloriosa ricordanza, del 1746 (1), che si è sempre osservata. Ella stabilisce una scala di valori nelle cause fino a duc. 40mila; ed un premio proporzionato della vittoria, dal tre per cento al due, in ragione inversa; il cui risultamento per qualunque gran valore non passa mai i ducati mille. Ne sono esclusi i procuratori.

Le fatiche hanno la norma della lor ricompensa nel diritto romano, e precisamente nella *L.* I, *§ 10, D. De extraordinariis cognitionibus. In honorariis advocatorum*, si dice ivi, *ita vereri judex debet, ut pro modo litis, proque advocati facundia, et fori consuetudine et judicii, in quo erat acturus, aestimationem adhibeat.*

---

(1) *Pragm. un. De advocatorum palmario.*

Il riferito testo ha una giunta: *Dummodo licitum honorarium quantitas non egrediatur.* E poco stante, si soggiugne: *Licita autem quantitas intelligitur pro singulis causis ad centum aureos* (1); quantità forte secondo i tempi, e maggiore, che il comune non crede (*). Ma poichè le leg-

---

(1) § 12.

(*) Il ragguaglio delle monete antiche colle moderne è ben difficile, ed il Sig. SAY fa vedere, come i più illuminati fra gli storici e gli eruditi moderni vi si sono ingannati. Egli ne dà un metodo, che si crede oggi il men fallace, consistente in due operazioni. La prima si è lo indagare, coi lumi degli antiquarj, il peso vero dell'oro o dello argento, contenuto in una data moneta antica. La seconda, il triplicare il peso dell'oro, e il quadruplicare quel dell'argento; se si cerchi di ragguagliare la moneta antica al valor numerario, che gli corrisponda ne' secoli ultimi, dal regno di CARLO V in poi, cioè dopo la scoperta delle miniere americane. *Econ. Polit. Liv.* I, *chap.* XXI, § I. Procedendo con questa regola, apparisce da un luogo del vecchio PLINIO, che dopo Nerone, di una libra d'oro si coniavano 45 aurei. Ne' tempi seguenti si variò un poco in tal quantità, ora diminuendola, ed ora accrescendola, come sotto Eliogabalo. ECKHEL, *Doctrin. Numism.* *T. V, pag.* 29. Si può vedere anche ALESSANDRO ADAM, nelle *Antichità romane*, Tom. III, cap. V, ediz. di Nap. Stando al rapporto di PLINIO, cento aurei dovevan contenere due libre e poco meno di un quarto di oro; e corrispondono in valore a sei libre e nove once circa di oro de' nostri dì. Valore oggi non piccolo, e grandissimo per tempi, in cui la maniera di vivere era men costosa della odierna, e le cause costavano molto minor fatica.

gi, che determinano i prezzi delle cose, difficilmente passano da un tempo e da uno stato ad altro; la detta norma, nel risorgere del diritto romano, non fu ricevuta. ALBERIGO di ROSATA, antico fra gl'interpreti italiani, perchè del 1300, notò sul detto luogo: *Hoc hodie consuetudine non servatur*. E così in Francia ed altrove (1).

Nelle due Sicilie avemmo per certo tempo una legge ben diversa, del secolo precedente a quel del lodato interprete italiano, la qual durò poco; la costituzione, *Hac edictali*, *De salario advocatorum*, colla quale FEDERIGO II statuì, che la ricompensa degli avvocati non dovesse eccedere la sessantesima del valor della causa, salvo il prudente arbitrio de' giudici nelle cose, che non ammettessero estimazione. Questa legge a' tempi di MATTEO degli AFFLITTI, che viveva nell'anno 1500, era già più di un secolo, che non si osservava (2). Ella non più conveniva al variato ordine de' giudizj, che nel secol di FEDERIGO era brevissimo e semplicissimo; ed aveva inoltre il difetto, che dava troppo poco nelle modiche cause, ed eccessivamente nelle grandissime. In una causa di ducati trenta, lo avvocato non poteva pretendere più di cinque carlini; esempio, con cui MATTEO degli AFFLITTI dimostra l'assurdità della disposizione: e in una causa di successione di un Principe di Salerno, avrebbe lucrati venti e trentamila ducati, somma anche oggi enorme, ed enormissima tre e quattro secoli addietro. Questa legge dunque cadde perchè gravosa, ora agli avvocati, ora a' clienti; e prese il luogo di essa la parte

(1) DIONIGI GOTOFREDO fa eco ad ALBERIGO; il che pruova, che anche in Francia il limite non era stato ricevuto. *Ad dict. L.* E il famoso ANTONIO AGOSTINO, spagnuolo, dice anche generalmente: *Quae omnia hodie abrogata sunt.*

(2) *In Constitut. Hac edictali. Num. 5.*

ricevuta del diritto romano. Infatti la prammatica prima *De postulando*, ch' è del 1586, emendando alcuni abusi, che si erano introdotti ne' salarj degli avvocati e de' procuratori, si restrinse a vietare le anticipate promesse, e i patti, sempre proscritti, che sentisser di *quota di lite*; e lasciò a' causidici ne' termini più generali e senza veruna restrizione, *l' azion di domandare e conseguire quel, che giustamente* (si dovesse) *per le fatiche loro.* A questa legge succedè dopo quasi due secoli quella della gloriosa memoria di CARLO BORBONE, che restrinse i soli *palmarj* a misure fisse, ricavate tutte dal valor della causa; lasciando le fatiche alla prudenza del giudice, come si era fatto per tre secoli e mezzo dianzi, e come per quasi un altro secolo si è fatto di poi.

E questo è il diritto fin oggi costituito. Salghiamo ora a' principj naturali della cosa, poichè si tratta di costituirne un nuovo.

## CAP. III.

### PRINCIPJ NATURALI

*da' quali dipende la misura della retribuzione pecuniaria, dovuta agli avvocati.*

Il celebre Adamo Smith, che colle sue profonde analisi, ha introdotta una nuova luce in tutta la scienza della pubblica economia, ha illustrata principalmente quella difficil parte, che versa nel render ragione de' prezzi delle opere e delle cose. In ordine alle opere, il cui prezzo vien da lui particolarmente chiamato *salario della fatica*, egli ripete da cinque fonti la differenza, che passa fra arte ed arte, fra professione e professione, in ordine al maggiore o al minor lucro di ciascuna. Ed applica la sua teoria a molte arti e professioni, segnantemente alla professione dell' avvocato.

Il salario della fatica, egli dice, è maggiore o minore; *1.°* a misura che un' arte sia più o meno dura, dispiacevole, pericolosa; *2.°* a misura che il tirocinio, che vi si richiede ad esercitarla, sia più o meno difficile, lungo, dispendioso; *3.°* a misura che dia ella un pane meno interrotto o più costante; *4.°* a misura che il suo esercizio richiegga maggiore o minor confidenza e fiducia; *5.°* a misura che la speranza di riuscirvi sia meno o maggiormente probabile (1). Non è alcuna di queste circostanze, che non influisca nel maggiore o minor lucro d' un mestiere o d' un arte qualunque, ignobile o nobile, ch' ella si sia. Applichiamole alla profession dell' avvocato.

I. In quanto al primo capo, qual vita più dura, più soggetta a dispiaceri ed a pericoli, che

(1) *Richesse des nations. Liv.* I, *chap.* X.

quella di un distinto avvocato? Un avvocato, veramente primario in Napoli, è un uomo, che non vive fuor del travaglio. A riserba di poche ore di un interrotto sonno, e de' momenti di un desinar fuggitivo, tutto il resto è per lui fatica sopra fatica. I piaceri della società gli sono stranieri; le cure domestiche il truovan sempre distratto. Due sollecitudini il tengono maisempre ansioso ed assorto, quella degli altrui interessi, e quella della propria riputazione; sorgenti perenni di palpiti e di angustie senza fine. Si può dire, che mentre la profession dello avvocato è la più libera di quante ne esistano, lo avvocato è uno schiavo perfetto della sua clientela e de'suoi doveri. La sua libertà consiste nello accettare o nel rifiutare una causa, un cliente; e nel non avere altro vincolo, che l'onore. Ma accettata la causa o la clientela, l'onore il lega in modo a' contratti doveri, che la pretesa libertà resta un nome.

Ma questo sarebbe poco, ove non fosse accompagnato da spessi dispiaceri. Quanti non se ne soffrono nel vedere attraversata una giustizia vivamente sentita! nell' imbattersi in un giudice o ignorante o prevenuto, non essendo possibile, che in un gran numero tutti sien buoni! nel dovere aver quei riguardi, che la carica e le circostanze esigano, ma che non meriti la persona! CICERONE, insigne gloria dell'avvocheria, si doleva che non passasse giorno, nel quale non fosse obbligato di fare o di patir qualche cosa di dispiacevole e di disgustoso (1). Ma chi potrà esprimere il cordoglio di una causa dopo lunghe pene perduta, colla quale si sperava di sollevare una famiglia povera, di servire allo interesse di un amico, di trionfare della indegnità degl'intrighi, di stabilirsi un nome! Colui, che proverbiando gli avvocati, disse di loro, che *iras et verba locant*, accennò nel

(1) *De Oratore. Lib.* I.

fondo una gran verità; cioè che i rammarichi de' torti sofferti son comuni a' clienti ed a loro. Non parliamo de' palpiti, che si soffrono, mentre che si decide una gran causa; nè di quelli, che cagiona il semplice cospetto del pubblico, nel farsi a perorarla. CICERONE confessa, che non mai cominciava a parlare, senza un positivo disturbo interno. E PLINIO il giovine scrive, che il passaggio delle ore, nello attender per una causa, gli faceva sempre piacere, per quanto bene vi si fosse apparecchiato. *Eximitur dies, me gaudente. Numquam ita paratus sum, ut non mora laeter* (1). Donde ERASMO colla sua giovialità, paragonando gli oratori e gli avvocati co' guerrieri, prese occasione di dire, che mal possono i primi sostenere lo aspetto delle armi, se in faccia a pacifici uditori sono avvezzi a tremare (2).

Conseguenze di tutte queste cose sono i pericoli, a' quali gli avvocati si espongono; di fama, che posson venire da ogni parte contraria; di fortuna, quando occorra prender guerra con un personaggio potente; di vita, che sono i più frequenti, per lo eccesso delle fatiche e per la perpetua contenzion dello spirito.

II. Del secondo capo lo stesso autore della teoria ne fa l' applicazione all' avvocato, dopo espostane luminosamente la ragione in generale. « Se voi ponete in piedi con gran dispendio una » macchina destinata ad un lavoro straordinario, » vi augurate con ragione, che prima che ella » si logori, vi dia un prodotto, il quale vi ri- » faccia del capitale costatovi, accresciuto d' un » lucro almeno ordinario. Or l' uomo, che abbia » fatta una grande spesa di fatica e di tempo, » per formarsi ad una professione, cui si richiegga » una destrezza ed una scienza non ordinaria, è

---

(1) *Lib.* V, *ep. ult.*

(2) *Elogium Moriae.*

» appunto la vostra macchina dispendiosa. Egli
» è ragionevole attenderne, che l' opera da lui
» impresa, prescindendo dal salario attribuito
» dall'uso ad una fatica comune, il rifaccia di tutte
» le spese del suo tirocinio, e gli rechi inoltre il
» lucro ordinario, corrispondente ad un capitale
» di valore eguale alla spesa fatta. Vuolsi anche
» badare, che per ottenere tutto questo prodotto,
» bisogna calcolare sul tempo ragionevole della
» durata dubbiosa della vita dell' uomo, come
» altri calcola sulla durata più certa della mac-
» china. Su questo principio è fondata la diffe-
» renza de' salarj attribuiti ad una dotta fatica e
» ad una industria comune (1)». E poco stante: *Egli è più lungo ed insieme più dispendioso il formarsi alle arti dello spirito ed alle professioni liberali. E quindi a' pittori, agli scultori, agli AVVOCATI, a' medici compete una ricompensa pecuniaria più forte; ed in fatti la ottengono* (2).

Il Signor SAY, professore di economia politica nello Ateneo di Parigi, e famoso per avere sulle orme dello economista scozzese, sospinta anche più innanzi questa utilissima scienza, fa anch' esso l'applicazion del secondo capo agli avvocati. « Un
» pittore (egli dice), un medico, un AVVOCATO
» celebre, hanno speso, sia per se stessi, sia per
» mezzo de' lor genitori, trenta, quarantamila e
» più franchi, per acquistare l'abilità, che fonda
» la loro rendita. Lo interesse vitalizio di questa
» somma è quattromila franchi o più. Se essi ne
» guadagnino trenta, le lor qualità industriali
» vengon pagate con soli ventiseimila franchi
l' anno (3).

---

(1) *Richesse des nations. Liv.* I, *ch.* X, *pag.* 213. *Neuchatel*, 1792.

(2) Ivi, pag. 216.

(3) *Traité d' economie politique. Tom.* II. *Pag.* 79. *Paris*, 1817.

Nel foro di Napoli non si giugne ordinariamente a far qualche cosa da vero avvocato, prima di accostarsi agli anni quaranta. Il tirocinio quindi di questa professione lascia salvo per esercitarla, un terzo appena della vita; poichè dopo i sessanta anni, se ne sostengono con difficoltà le fatiche.

La dottrina testè recata risolve un gran pregiudizio. I lucri di un grande avvocato son soggetti a motteggi ed a sarcasmi, mentre che nol sono i maggiori di lunga mano di un gran negoziante. Ragione di tal differenza si è, che i secondi si riguardano come frutto di capitali effettivi, ed i primi, come prezzo di semplici parolette. Ma messo a calcolo tutto quel, che costa la educazione, lo studio e'l mantenimento fino a quaranta anni d'un avvocato; il bisogno di una biblioteca, ed il corredo di molte cose, di cui si farebbe senza, in una diversa posiziona; ne risulta un capitale maggiore di molti, co' quali tanti negozianti han cominciato giovanetti e sonosi arricchiti. La industria e la fatica è quella, che fa il gran negoziante, al pari che il grande avvocato; aggiuntavi per l'uno e per l'altro la necessità de' capitali, che la precedono. Il medico è nel caso medesimo, che lo avvocato; e nondimeno la fortuna del medico, per quanto alto monti, è men soggetta alla invidia, che quella dell'avvocato. Non è chi non riguardi, come una delle lodi del Cavalier Cotugno, l' aver lasciato una eredità di circa 300 mila ducati; dopo le immense spese, erogate da lui vivente, in beneficenze ed in opere di pietà.

III. Il terzo capo è nella continuità o nella interruzione del travaglio e del lucro. Quando una arte non dia sempre da occuparsi utilmente, la fatica, che si fa, vuol esser pagata per se e per quella, che non si fa. « Pagasi molto caro (dice » il Sig Say) un cattivo pranzo, viaggiando per

» una strada traversa, perchè bisogna, che l'oste » guadagni per l'oggi e pel domane (1) ».

In ordine a ciò fa d'uopo distinguere nel nostro foro gli avvocati superiori dagl' inferiori. I secondi sono ordinariamente i più giovani, e gli attempati di più ristretti talenti, o di più limitata fortuna, perchè non sempre è demerito il restar nella classe ultima. A costoro mancan talvolta le occupazioni; e son nel caso dell' oste della traversa. A' primi le occupazioni soprabbondano sempre, ma non son tutte lucrose. I poveri trovan facilmente or da uno, or da un altro, ad esser difesi per umanità. Molte fatiche si donano a' più leggieri riguardi. Le picciole funzioni non si mettono a calcolo giammai. Molti abusano della facilità o della verecondia dell' avvocato, il quale vi perde senz'animo nè di far carità, nè di far dono: e se volesse tener dietro a tutti, farebbe più cause sue, che aliene. De' crediti, che si stipulano, sempre ne perisce una parte. Le cause perdute, quando si pagano, son mal pagate. Le grandi e fortunate son rare, ed a capo d'un lungo corso, il più felice avvocato ne conta ben poche, fra un numero molto esteso di fatiche fatte invano; se non che queste sfuggono gli occhi del pubblico, laddove quelle gli si parano sempre davanti. È il caso degl' infermi risanati, dipinti nel tempio di Esculapio, senza che vi si vedessero i morti.

Questa vicissitudine tien luogo presso gli avvocati affaccendati di quella interruzion di lavoro, che lo autore, il quale ci serve di guida, pone fra' principj del salario maggiore. È però da riflettere, che fra le arti ordinarie la vacuità della fatica, o la fatica non pagata giova nulla o poco a chi paghi dal canto suo; laddove nello avvocato le fatiche non seguite da retribuzione, concorrendo

(1) Ivi, pag. 75.

a formare la sua espertezza e'l suo eredito, tornano in profitto de' clienti tutti, che posson pagare.

IV. In ordine al quarto capo, lo stesso SMITH scrive: « Noi confidiamo la nostra salute al me-
» dico, la nostra fortuna, la nostra riputazione,
» talvolta la nostra vita al procuratore ed allo av-
» vocato. La ricompensa dovuta alle lor cure dee
» dunque ajutargli a sostenere nella società il
» grado, che si conviene ad un tanto deposito.
» Aggiugnete a tal circostanza il tempo e'l dis-
» pendio, che la loro educazione ha costato; e
» concepirete di leggieri la necessità di un alto
» premio per le loro fatiche (1).

Una delle ragioni, egli aggiugne, per le quali il salario degli orafi e de'giojellieri è dappertutto superiore a quello di molti altri mestieri, è la fiducia, di cui si debbon far meritevoli, per potersi loro affidare le materie preziose, di cui hanno il maneggio.

L'agiatezza dell'avvocato contribuisce a dargli la nobil franchezza, di cui ha bisogno, per sostener con coraggio la causa della verità; e quel disinteresse necessario per non lasciarsi vincere da sordide tentazioni, e poter prestare la sua opera a' miseri oppressi, che non sieno in grado da rimunerarlo. *Animi praestantia, quam nec metus frangat, nec acclamatio terreat, nec audientium auctoritas ultra debitum tardet*: è al dir di QUINTILIANO (2), una delle prime doti dello avvocato: e questa viene in gran parte da una sussistenza assicurata, e indipendente da' capricci degli uomini.

V. Pel quinto capo, giova udire anche le proprie parole del grande autore: « Nella più parte
» delle arti meccaniche, il successo è quasi certo,
» laddove egli è dubbioso nelle professioni liberali.

---

(1) Pag. 222.

(2) *De instit. orat.* XII, 5.

» Allogate vostro figliuolo presso un calzolajo, e
» siate sicuro, ch'egli apprenderà a fare un pajo
» di scarpe. Ma mandatelo a studiar le leggi, e
» potrete scommettere venti contra uno, che non
» diverrà mai sì buon giurista, per vivere con
» tal professione. In una lotteria perfettamente
» vantaggiosa per la moltitudine, gli azionarj, che
» vincono, debbon guadagnare tutto quello, che
» i perdenti perdono. In una professione, in cui
» venti persone restano in dietro, per ognuna, che
» riesce, questa dee lucrar tutto quello, che le
» venti perdenti avrebbero guadagnato. Lo avvo-
» cato consulente, il quale non comincia forse
» prima di quaranta anni a lucrar qualche cosa,
» dee ricevere la sua retribuzione non solo della
» sua sì lunga e dispendiosa educazione, ma di
» quella altresì di venti altri individui, che pro-
» babilmente non ne ricaveran nulla. *Per quanto*
» *esorbitanti possan parere i lucri dello avvo-*
» *cato, la sua vera retribuzione non si eleva*
» *mai al giusto punto.* Calcolate in un dato
» luogo, quanto possa essersi guadagnato e speso
» annualmente da tutti gl' individui dedicati ad
» una profession volgare, come quella del calzo-
» lajo, del tessitore; e troverete in generale la
» somma della entrata superiore a quella della
» uscita. Ma fate lo stesso calcolo per rispetto a tutti
» gli avvocati e a tutti i giureconsulti ne' loro di-
» versi collegj; e troverete, che il loro introito
» annuale ha poca proporzione col loro annuale
» esito, ancorchè alziate il primo, ed abbassiate
» il secondo, quanto vogliate. *La lotteria della*
» *giurisprudenza* è ben lontana dall' essere una
» lotteria perfettamente vantaggiosa alla moltitu-
» dine, che vi entra; e questa profession libe-
» rale, al pari che molte altre egualmente ono-
» revoli, considerata ne' suoi lucri pecuniarj, ot-
» tiene una ricompensa evidentemente scarsa (1)».

(1) Pag. 223.

Il Sig. SAY fa eco a tutto questo discorso, e conchiude, che se gli avvocati sussistono, *il fanno a spese di rendite, che hanno altronde* (1). Son filosofi, che parlano, filosofi del secolo decimottavo e decimonono, d'Inghilterra e di Francia, dove gli avvocati son lautamente trattati; non è un pregiudicato forense napoletano di due o tre secoli addietro.

ADAMO SMITH parla della difficoltà di riuscire buon giureconsulto; ma un insigne avvocato dee del pari essere buono oratore; e questa, al dire di CICERONE (2), è la più difficile di tutte le difficili cose. Dopo formato DEMOSTENE e TULLIO la natura si riposò lungo tempo, oltre i secoli, che intercedon fra loro.

I Greci ed i Romani avevane oltre gli eratori, altri, che suggerivano a costoro, egualmente che a' giudici, le leggi e le dottrine giuridiche, e chiamavangli *prammatici* i primi, *giureconsulti* i secondi (3); contenti gli uni e gli altri del buon senso ne' giudici, e della eloquenza negli oratori, sì per le cose pubbliche, sì per le private. Non è vero, che i Greci tenessero gli oratori lontani dalle cose private, ossia che non riconoscessero gli avvocati in loro, attento l'uso, che obbligava le parti stesse a sporre a' giudici colla propria voce le proprie ragioni. La voce ve la ponevano, è vero, le parti; ma il discorso veniva lor dato scritto dagli avvocati, come costa dalle orazioni di LISIA, dalle private di DEMOSTENE, e di altri superstiti greci oratori; talchè non mancò chi presumesse di comporre la difesa per SOCRATE, nella causa, che il perdè, della celebre accusa; tanto

(1) Tom. II, pag. 75.

(2) *De Oratore. Lib. I.*

(3) *Id. ibid. Adde* QUINTIL. XII, 3.

la consuetudine era radicata, che faceva le parti bisognose degli avvocati (*).

Gli antichi dunque ebbero tutti avvocati, distinti da' giureconsulti. Ma rendutosi il diritto, nelle nazioni moderne, più esteso, più vario, più complicato, più positivo, il buon senso del giudice ed il talento dell' oratore si sarebbero trovati a voto, senza una provisione propria e abituale di giurisprudenza, come strumenti senza materiali. Quindi l' uffizio del giuresconsulto s'incorporò ne' tempi seguenti con quello del giudice e dell'oratore. E divenne perciò più difficoltosa la riuscita dell' avvocato.

Un avvocato de' tempi moderni, degno veramente di questo nome, alla *sapienza civile*, ch'è il retaggio degli antichi giuresconsulti (1), e che ha le sue radici in tutta la filosofia, dee unire la scienza de' canoni e delle cose ecclesiastiche, con un ampio corredo di erudizione e di letteratura. E volendone prendere un modello dal patrio foro, il troverem di leggieri in FRANCESCO di ANDREA, celebrato non solo da' nostri, ma da' dotti stranieri, che il conobbero di persona, come da un REDI, da un BURNET, da un MABILLON; e seguentemente negli altri grandi uomini, che sulle orme di lui, nel principio del passato secolo, parte ravvivarono e parte introdussero tutti i buoni studj nel foro napoletano (**).

---

(*) ISOCRATE allor giovane fu l' audace, che scrisse pel maggior saggio dell'antichità. SOCRATE lesse il discorso; ne lodò la eloquenza; ma la trovò troppo effeminata, e sì mal conveniente a se, come sarebbero stati i leggiadri calzaretti di *Sicione* al piede di un uom grave.

(1) L. 1, § 1. D. *De extraordinariis cognitionibus*.

(**) I versi del Ditirambo di FRANCESCO REDI in lode dal nostro CICCIO DI ANDREA, van per

Un antico maestro dell' arte, di cui trattiamo, QUINTILIANO, ripete con compiacenza un motto di CICERONE, il quale testificava di se, per ammaestramento de' posteri, *che non si sarebbe in lui spiegata tanta abbondanza d'idee, se avesse assegnati per limiti al suo ingegno i cancelli del foro, e non i confini della natura* (*). Ed un uomo enciclopedico fra' moderni, il Cancellier d'AGUESSEAU, il quale poteva ben giudicare delle parti dello scibile, che fosser necessarie ad ogni stato, in un discorso diretto agli avvocati, dice: *Chiunque ardisse di porre limiti alla scienza dello avvocato, darebbe a divedere di non aver mai conceputa una perfetta idea dell' ampiezza della vostra professione* (1).

---

le bocche di tutti. GILBERTO BURNET, inglese, autore di molte opere stimate, il conobbe in Napoli; e lo nomina come un de' principali di una società di letterati, che allor qui era, intenta a diffondere nel paese il gusto de' buoni studj. *Voyage de Suisse et d' Italie. Pag.* 293. *Roterdam*, 1680. Il P. MABILLON, stato anche fra noi, pochi anni appresso, ne scrisse così: *Dum in hac ejus bibliotheca* (*Iosephi Vallettae*) *versaremur; eo accesserunt nostri causa viri cum primis litterati et nobiles, FRANCISCUS MARCIANUS, judex, FRANCISCUS ANDREAS, patronus causarum emeritus; quem in causa Principis Satriani, magno cum eloquentiae flumine et fulmine perorantem non semel auscultavimus. An.* 1685. *Iter Italicum. Lutetiae*, 1687. *Pag.* 105.

(*) *MARCUS TULLIUS non tantum se debere scholis rhetorum, quantum Academiae spatiis, frequenter ipse testatus est. Neque se tanta in eo umquam fudisset ubertas, si ingenium suum consepto fori, non ipsius rerum naturae finibus terminasset. De institution. orator. Lib.* XII, 2.

(1) *Oeuvres. Tom.* I. *De la decadence de l' eloquence. Pag.* 34. *Paris*, 1787.

Un VI è da aggiugnersi a' capi divisati dallo Smith, che non è meno importante de'cinque primi. Lo avvocato, per sostenere il grado proprio della sua professione nella società civile, è obbligato da un mantenimento dispendioso; cominciando dal bisogno di una spaziosa casa, e decente e ben servita, per ricevervi una gran folla, e spesso i primi personaggi del paese; della quale gran parte gli è inutile per la sua famiglia. È obbligato a prender nell'anno qualche mese di aria campestre, per ristorare le forze di una vita, ch'è in continuo urto colle funzioni del suo mestiere. Ha mille altre obbligazioni, che gli son comuni con quelli, a' quali si reputa eguale. E tutto ciò dee provenire da una professione, che lo assoggetta ad obblighi di tanta spesa.

Non è da far maraviglia, se a fronte a tanti motivi, non solo in Francia, ma in Inghilterra, in Ispagna, e dovunque la costituzion politica, o la picciolezza dello stato non vi abbia messo un ostacolo, la profession dell'avvocato si sia creduta degna di grandi rimunerazioni; e non solo presso i moderni, ma fra gli antichi altresì. Ne la legge *Cincia*, famosa per proibire agli avvocati in Roma ogni ricompensa pecuniaria ed ogni dono, fu ingiusta con essi; perciocchè i tempi davan loro ben altri premj, cioè i consulati e i preconsolati, ossia lo impero di mezzo mondo, che conseguivano col favore delle estese clientele. Ma finiti colla romana repubblica sì magnifici guiderdoni, che fu una delle cagioni della *corrotta eloquenza*, secondo quell' antico, chi che egli si fosse, che ne trattò, vi doveron sottentrare gli ordinarj e comuni, de'quali le nazioni moderne non furono avare.

Il foro di Napoli sino alla fine dello scorso secolo

ha goduto di simili vantaggi. Ma i feudi aboliti, i fedecommessi estinti, i monti familiari disciolti, i gran patrimonj divisi, i ricchi monisteri soppressi, la materia ecclesiastica ristretta, le nuove giurisdizioni provinciali create, la separazion di amministrazione fra le due Sicilie, la legislazione fatta più semplice, le conseguenze de' disturbi politici, lo han ridotto a meno della metà, così in quanto al numero de'professori (*), come in quanto a'lucri, che si son diminuiti per tutti e nel generale e nel particolare; a riserba di passeggiere eccezioni, dipendenti dallo stralcio delle cose antiche. Non s'intende con ciò, che sì fatte novità sien tutte cattive nell'ordine generale; ma quì si considerano in relazione alla fortuna del foro, della quale han cagionato il decadimento.

E tal decadimento si fa più sensibile per due riguardi. Il primo è per rapporto alla fatica, la quale in ogni causa è oggidì cresciuta. Leggi nuove, giurisprudenza nuova, non presentando vie sempre battute, esigono studj nuovi e maggiori sforzi d'ingegno; spezialmente nelle materie transitorie, le quali avendo le loro radici nel diritto antico, ed il loro sviluppo nel nuovo, han sovente bisogno di straordinario studio per essere ben governate. In fine il maggior numero de'giudici odierni, e lo andamento più rapido della procedura, richieggono assistenza maggiore. L'altro riguardo è in rapporto a tutte le altre professioni, ed a tutte le cariche, i cui salarj da una ventina di anni a questa parte si son tutti aumentati. Si veggono a'dì nostri finanche i ballerini e gl'istrioni aver portate le loro condotte a quanto bastava prima per una intera compagnia di teatro. Le quali cose unite insieme formano le comuni querele d'un ceto già prima invidiato.

(*) L'anno 1782, fu fatto l'albo di tutti i professori legali della capitale, i quali trapassarono i 4000. Oggidì non sono 2000.

## CAP. IV.

### INFLUENZA

### *dell' ordine degli avvocati nell' ordine pubblico ; e conseguenze , che ne derivano.*

Fin qui son le voci della giustizia ; ma quello ch' ella domanda in favore degli avvocati , non è perduto per lo stato ; anzi la utilità generale richiede, che il loro ordine sia onorato e protetto. Le altre professioni , per quanto sien nobili ed utili all' uman genere, cedono a quelle così della toga , come delle armi , in fatto di necessità. Roma visse trecento anni senza medici , e non mai senza giuristi ed oratori , e senza guerrieri; bastando a sostener la vita naturale l' assistenza spontanea della natura; ma non potendo la civile, ch' è tutta artifiziale , mantenersi senza gli ajuti dell' arte. La vera fisica in tutto il mondo conta assai meno di dugento anni (1), e la vera chimica giugne appena a cinquanta (2). Laddove la scienza delle leggi', e l'uso di applicarle, si confondon colla loro origine nelle tenebre dell'antichità. La filosofia naturale moltiplica, è vero, le forze dell' uomo ; ma queste si volgerebbero in sua distruzione , senza i regolamenti della civile.

*L'ordine degli avvocati* (giova dirlo colle parole di chi non è stato mai tale, il dianzi lodato Cancelliere di Francia) *è antico, quanto la magistratura ; è nobile , quanto la virtù ; è necessario , quanto la giustizia* (3). *La patria* ( egli siegue, dirigendo a loro il discorso ) *non*

---

(1) Galileo morì il 1640.

(2) Il sistema di Lavoisier comparve il 1775.

(3) *Tom. I. De l' independence de l' avocat. Pag.* 3. *Paris , 1787.*

*perde alcun de' momenti della vostra vita; profitta anche del vostro ozio, e gode de' frutti del vostro riposo* (1), quando alla vita contenziosa succeda la sola occupazion del consiglio. E tale utilità è tanto ed è per modo riconosciuta, che *coloro* (egli siegue), *la cui fortuna si trascina sempre appresso una gran turba di adoratori, vengono a deporre nelle vostre case lo splendore delle lor dignità, per sommettersi alle vostre decisioni, ed attender da' vostri avvisi la pace e la quiete di se e de' loro* (2). Ma il trionfo vero dell'avvocato si è, quando ne' primi momenti di una vittoria dibattuta, una famiglia intera, di gran condizione, colla gioja nel cuore, colle lagrime agli occhi, colle braccia verso lui tese, non si sazia di salutarlo suo secondo fondatore, suo novello padre, suo angelo tutelare. Laonde non è un linguaggio iperbolico quel delle leggi, allorchè dicono per bocca d' un Imperadore, tuttochè guerriero, che difendendo gli avvocati *laborantium spem, vitam et posteros........... non minus provident humano generi, quam si proeliis atque vulneribus patriam, parentes salvarent* (3); e se dichiarano positivamente, che nulla perde della sua dignità, chi lasciato il *diritto* di *sedere*, ch' è la posizione del giudice, elegga quello dello *stare*, ch' è la posizion dello avvocato. *Nec putet quisquam honori suo aliquid esse detractum, cum ipse necessitatem elegerit standi, et contempserit jus sedendi* (4). Finalmente è bella riflessione d' un pio e dotto scrittore (5), che essendo gli avvocati i mediatori della giustizia terrena fra le parti e i giu-

---

(1) Pag. 5.

(2) Ivi.

(3) L. XIV, *C. De advocatis diversorum judiciorum*.

(4) L. 6, § *ult. C. De postulando.*

(5) Domat.

dici, le sacre carte non han trovato indegno del divin mediatore dell' uman genere presso la giustizia celeste, il titolo di avvocato (1).

Ma quanto l' avvocato è benemerito della cosa pubblica, fornito della debita scienza e di una probità intemerata, altrettanto è nocivo e pernicioso, privo di queste doti. L' arte, ch' ei professa, è di quelle, che van facilmente agli estremi, al bene cioè ed al male, senza quasi aver media uscita; come la medicina, che rettamente adoperata risana, ed al contrario uccide. La ignoranza delle leggi moltiplica le discordie e le liti; *ignorantia potius juris litigiosa est*, diceva CICERONE, *quam scientia* (2); e la malizia, che abusa di tutto, le fa crescere all' infinito. Se tutti gli avvocati fossero pienamente dotti, ed esattamente probi, le liti non arriverebbero alla metà; e sortirebbero le più rette decisioni; influendo nel contegno de' giudici l' autorità degli avvocati, siccome nella formazione de' buoni avvocati la gravità de' giudici. I motti e i tratti satirici sull'arte del foro, a' quali facilmente si sorride nelle scherzevoli brigate, non sono ingiusti (vuolsi confessarlo di buona fede), allorchè vengono dirizzati contra quei, che lasciando di essere i mediatori della giustizia e della pace, passano a formare il corteggio, di cui la discordia vien cinta da' poeti (*).

---

(1) *Advocatum habemus apud* PATREM.... *Io. Ep. I*, 2, 1.

(2) *De Legibus.Lib.I,cap. 6,inprinc. Ed.Graev.*

(*) *Di citatorie piene e di libelli,*
*Di esamine e di carte di procure,*
*Avea le mani e'l seno; e gran fastelli*
*Di chiose, di consigli e di letture;*
*Per cui le facultà de' poverelli*
*Non sono mai nelle città sicure.*
*Avea dinanzi e dietro e d' ambi i lati,*
*Notai, procuratori ed avvocati.*

ARIOSTO.

Ma questa è una ragione di più, per proteggere una professione, ch'è tanto più collegata col ben generale, quanto più distinti di merito son quei, che la coltivano; poichè il proteggerla consiste nel farvi fiorire la scienza e la virtù, premiandole per tutte le vie. *Honos alit artes* (1). E perciocchè a misura, che gli ottimi prosperano, i buoni si moltiplicano, nè possono aversi pochi ottimi, senza moltissimi buoni; fa di mestieri, che l'alto grado offera una prospettiva assai lusinghevole, per allettare il gran numero a sforzarsi di pervenirvi. *Noi commettiamo alla terra molte semenze, per far nascere un sol fiore* (dice in proposito di un altro ordine, cioè dello ecclesiastico, un celebre scrittore inglese degli ultimi tempi). *Per avere alquanti uomini in istato di accrescere e distendere il tesoro del saper cristiano, bisogna darne gli stimoli ad un gran numero* (2). Per queste ragioni il saggio DOMAT ha scritto, cioè « per la natura delle funzioni dell'avvocato, » sì necessarie e frequentemente necessarie a tutte » le persone, giusta cosa essere, che ciascuno » possa rinvenire a suo piacere, un avvocato for- » nito di tutte le qualità desiderabili, e che ci » sieno avvocati di gran capacità, di lunga spe- » rienza e di superiori talenti per le cause più » importanti............ E giusta cosa simil- » mente essere, che sia lasciata a tutti la li- » bertà d'imprendere tal professione, secondochè » si sentano l'abilità di riuscirvi; dove quelli, » che han meno beni, possono innalzarsi, mediante » la fatica unita al naturale. Per la qual cosa le » funzioni dello avvocato debbono rimaner libere, » ed il loro ministero non vuol essere ristretto

---

(1) *Cic. I. Tuscul. qu.*

(2) PALEY, *Philosophie morale et politique. Tom* II, *pag.* 196. *Paris*, 1819.

» ad un numero di uffiziali, che avessero essi soli
» il diritto di esercitarle, e di escluderne gli altri (1).

Così il foro di Napoli in tutti i tempi è fiorito. Così ha mai sempre dati alla giurisprudenza insigni autori. Così il nome del S. R. Consiglio venne in gran riverenza presso i tribunali e gli scrittori stranieri. Così leggiamo nelle memorie patrie, alla testa di tanti pii ed utili stabilimenti, i nomi di molti cittadini benemeriti, che arricchitisi colla profession delle leggi, han restituito con usura le lor ricchezze al pubblico. Le due strade della ricchezza e degli onori, aperte indistintamente all'avvocheria (diceva Francesco d'Andrea (2)), han renduto il foro napoletano rispettato dappertutto e oltremodo. Ogni giovane di generosa indole, che ha sentito di buon'ora nel suo animo, introducendosi in esso, di poter giugnere per questa strada alla fortuna ed alle prime cariche del regno, si è sagrificato alla fatica ed all' onore, ed è diventato utilissimo al suo paese. Anzi levando più alto i suoi sguardi il lodato grande uomo, ravvisava in questo sistema una gran lode della monarchia napoletana, cioè, che per tal via, come per una scala a tutti esposta, fosse dato al merito di elevarsi da' luoghi più imi a servire il Re a' piedi del trono. In fatti per oltre due secoli i Reggenti del Consiglio Collaterale gli ha dati per la più parte il foro di Napoli. E dalla più felice epoca dell' augusto Carlo Borbone, si vanta egli di aver costantemente avuti nel Consiglio del Re quando più, e quando meno de' suoi più illustri figliuoli (*).

---

(1) *Droit public. Liv.* II, *tit.* VI.

(2) Avvertimenti a' nipoti. *MSS.*

(*) Oggi ne conta cinque. E questo per questa parte è il suo secolo più fortunato. De' due principali, il secondo cominciatosi da' più verdi anni,

Il foro adunque protetto, divenendo così numeroso di suggetti degni, quanto si conviene ad una gran capitale, serve meglio al bisogno pubblico nella parte, che gli è propria; e dà da scegliere ampiamente, secondo l'uopo di ciascuno, e sotto qualunque riguardo, sotto quel de' talenti convenienti all'affare, sotto quello della onestà, sotto quello del disinteresse, sotto quello della fortezza, se si abbia a contraddire ad un personaggio potente. E questi sono i primi vantaggi, che provengono al pubblico dallo stato florido dell' ordine degli avvocati.

Un altro si è, ch'egli forma il seminario di tutte le cariche civili, e dà da eleggere abbondantemente al governo, sia per le giudiziarie, sia per le amministrative. La scienza del diritto è la più estesa ed insieme la più difficile di tutte quelle, che riguardan gli affari civili; ella è la lor metafisica, e somministra i principj fondamentali a tutti i rami dell'amministrazion pubblica, i quali tutti dalla giustizia ricevon vita. Il perchè l' ampollosa definizione, che davan gli antichi della giurisprudenza, *Humanarum divinarumque rerum notitia, justi atque injusti scientia*, conteneva nel fondo una gran parte di vero. Lo avvocato soprattutto e'l magistrato, che non si arrestano alla speculativa cognizione delle materie, ma ne hanno giornal-

---

a distinguere nella avvocheria, si fe tosto conoscer degno delle più importanti cariche, nelle quali giovane pose piede. Il primo ha in due modi contribuito al lustro del patrio foro; con un luminoso corso di magistratura, che principiò giovinetto; e con averlo arricchito di un nome, il quale entra e risplende infino a lui compreso, in tutta la storia della moderna Europa, nella parte politica e civile, nella ecclesiastica, ed in quella delle scienze, delle lettere e delle belle arti.

mente il maneggio pratico, ed han quotidiane occasioni di conoscer gli uomini e le lor cose, si truovan nella parte amministrativa, come in larghi e placidi mari, i piloti avvezzi ad operare fra sirti e scogli in tempi fortunosi. Lo avvocato non cede, se non agli uomini di stato, i quali dappertutto son pochi. Il sistema attuale, che porta grandissimo numero di cariche, ha più, che lo antico, il bisogno di molto scegliere; ed il gran campo da scegliere è il foro, o si cerchino giovani o vecchi, o mediocri od ottimi, o sconosciuti o accreditati.

Un altro gran vantaggio di un foro ben regolato e protetto si è, ch'egli offre alle famiglie oneste un mezzo da impiegare i giovani, i quali nello stato del nostro paese rimangono altrimente oziosi, con danno del privato e del pubblico. Qui la carriera militare è ristretta; la gran mercatura del pari; lo stato ecclesiastico non offre i vantaggi di prima; la professione di letterato non è lucrativa, come in Francia ed altrove. Una delle angustie de' presenti padri di famiglia è il non saper, che fare dei loro figliuoli. Il che non è propizio alla popolazione. Il Re, i Ministri sono assediati per ogni lato da richieste d' impieghi; e per quanti ne dieno, infinite son le domande negate. Non è meglio, che l'uomo truovi da vivere da se, senza importunare il governo e senza gravare le rendite dello stato?

Questo bisogno è sensibile soprattutto nella nobiltà del paese, in un tempo, che decaduta per le vicende politiche dallo antico splendore, va di giorno in giorno a confondersi colla plebe. Qual via più atta a farla risalire, che quella dell' avvocheria e della magistratura, ossia del foro, perchè la non meno illustre della milizia offre mezzi assai più limitati? Prima i cadetti prendevan volentieri le due ed altre carriere. Dacchè tutti per la estinta feudalità, son diventati cadetti, tutti debbon prenderne una. Ma i nobili e ricchi

monasteri non più esistono; l'ordine di Malta, se non è legalmente morto, non è neppur vivo. A quale amico dello splendor della patria, che viene in parte da una nobiltà sostenentesi in buon ordine, non piange il cuore, al vedere i cognomi, che più spiccano negli annali del regno, confinati per vivere nella oscurità di un *burò*! Se la sventura gli ha colti alla sprovvista, sforniti della istruzione, che sarebbe stata lor d'uopo a porsi nel foro; è da fare ogni sforzo, perchè i figliuoli almeno di tanti padri degradati prendano uno avviamento più degno, più nobile, e che dia lor la speranza di vedere un dì vendicati i torti della fortuna.

In oltre la nobiltà ha per lo addietro avuto nel foro un vivajo, che l'ha moltiplicata; e per tal mezzo in Napoli, in Sicilia, e ne' regni maggiori, cominciando dalla Francia, tante famiglie dal secondo ordine son trapassate nel primo. Questa trasmigrazione, che prima era un soprappiù, attenta la floridità del primo ordine, è oggi per la contraria ragione un bisogno della monarchia; la quale ha d'uopo della nobiltà ereditaria, come la piramide ha d'uopo del suo svelto per unire la cima alla base.

A buon conto quel, che da' privati si dà al foro, non è solo una retribuzione de' benefizj particolari, che ne ricevono; ma è ben anche un occulto tributo, mercè del quale il governo e la monarchia riceve l'alimento di varj rami, ch'è obbligata di mantenere.

Ma un servigio di ordine superiore a tutti gli enunciati, di cui si ha oggidì il maggior bisogno, può lo stato attenderlo principalmente da un foro numeroso e dedito alle sue funzioni. Diceva GIAMBATISTA VICO, che la monarchia dee avere molti giureconsulti, e pochi uomini di stato. I tempi torbidi delle passate rivoluzioni han confermato il detto del grande uomo. A misura, che la politica divenne la mania della moltitudi-

ne; a misura, che i Soloni si furon moltiplicati, e gli Ulpiani ristretti, tutto addivenne in Europa confusione ed orrore. Gli studj han di là preso un pendio falso e pernicioso, e si son gettati a scavar le fondamenta del viver sociale. Qual partito rimane in questa crisi a' governi regolari? O proteggere la ignoranza e richiamar la barbarie; o rimenare gl' ingegni agli oggetti utili e sodi. Niun saggio governo farà la prima cosa; ma la seconda è dello interesse generale. Or gli studj del foro, ma di un foro colto ed illuminato, a tale, cui non isdegnarono di appartenere un FRANCESCO D'ANDREA, un GIUSEPPE DI ROSA, un SERAFINO BISCARDI, un MARIO CUTELLO, un Presidente ARGENTO, un GIANNONE, un FRAGIANNI, un CIRILLO, fra noi; ed in Francia un d'AGUESSEAU, un DOMAT, un POTHIER; sono appunto quelli, che distogliendo gli spiriti dalla vane speculazioni, possono meglio degli altri ricondurgli allo scopo. Questi studj, che sono molto più varj ed estesi, che a prima vista non sembrano, ritorneranno in pregio, e saran frequentati novellamente, tostochè apriran di nuovo la strada alla fortuna ed agli onori. È ben dispiacevole una fresca pruova, che abbiamo del loro abbandonamento. Alla cattedra pocanzi vacante delle Pandette, quella appunto, che abbondò degli AULISI, de'CIRILLI, de' MANGIERI, de' MAFFEI, niuno si è presentato, che fosse creduto degno di essere ammesso al secondo sperimento! mentre che per la economia politica ci sono stati tre concorsi tutti buoni, da' quali è uscito l' attual professore.

Alcuno ha desiderato, che il foro di Napoli non avesse attratti a se ed assorti tanti ingegni, desiderando di veder moltiplicati i GALILEI ed i NEWTONI. Magnifico desiderio, e degno del gusto scientifico di chi lo ha formato (1)! Ma oltre

(1) SIGNORELLI.

chè di questi uomini niuna nazione ne produce più d' uno nel corso di molti secoli; che sarebbe di loro, se diventassero vulgari? La pura speculazione ha questo di diverso dalle scienze pratiche, che un solo uomo trascendentale sparge tal massa di luce, che basta ad illuminare più nazioni o più secoli; ma gli affari e i bisogni di ogni giorno, in ogni nazione, richieggono individualmente le cure d' una infinità di dotti delle scienze pratiche. Quello astronomo, che per guardar fiso le stelle, cadde in un fosso, bastava forse egli solo ad insegnar l'astronomia a tutti gli studiosi del suo e di altri paesi; ma a ciascun cieco, per evitare i fossi, occorreva ed occorre una guida particolare.

Non è in ultimo da ommettere un'altra osservazione, che anche ci porgono i nostri tempi. Un de'delirj della rivoluzione francese fu quello di voler vedere abbassato e distrutto l' ordine degli avvocati e degli uomini di legge. Con questa mira si lavorò per oltre dieci anni. Ma appena ricominciato un certo ordine, ed impresosi a ritirar le cose a' principj monarchici, furono, il 1804, restituite le scuole del diritto. In capo a sei anni, con decreto de'14 di Dicembre, 1810, fu restituito ed arricchito di privilegj l' ordine degli avvocati. Chi allora imperava, non fu mosso certamente nè da parzialità, nè da pregiudizj per una professione d' indole tutta opposta alla sua; ma operarono i principj d'immutabile necessità, da cui dipende l' ordine sociale. Luigi XVIII fece il resto ed il meglio (1). Egli avvertì, che il governo precedente aveva bensì restituita la considerazione all' ordine degli avvocati, ma dirigendola più verso i giovani, come i più facili a parteggiare la causa d' un governo nuovo. Si propose quindi di rimetter meglio la gerarchia tra loro, e di far

---

(1) Ordinanza de' 20 di Novembre 1822.

*tornare la deferenza e'l riepetto* all'antichità, la quale aveva il miglior diritto ad *esigere de' riguardi da quelli, che erano entrati più tardi nella carriera.* Quindi venne fuori la famosa ordinanza de' 20 di Dicembre 1822, che ha richiamate pienamente sull' avvocheria le prerogative antiche.

## CAP. V.

### OSSERVAZIONI SUL PROGETTO.

Premesse le necessarie preambole idee, conviene ormai ritornare al progetto. In esso è da distinguere primamente il fine da' mezzi. Il fine è ottimo ed eccellente, cioè quello di dare a' giudici delle norme men vaghe e meno arbitrarie, per le tasse degli avvocati; il che giova anche a far più rara questa sorta di liti. La Commessione, che ne ha fatta la disamina preparatoria, non ha potuto non applaudirvi; e spera il simile dalla Consulta Generale. Le sue difficoltà concernono soltanto i mezzi, i quali, se sembrano provvedere abbastanza allo interesse pecuniario dell'avvocheria, come la Camera di disciplina degli avvocati di Napoli ha schiettamente nella sua supplica confessato; danno altronde a temere però sinistri effetti, in ordine al decoro della professione non solo, ma eziandio allo interesse de' litiganti, ed all'ordine generale. La Commessione quindi gli ha discussi sotto tutte queste vedute.

I. In quanto al profitto pecuniario degli avvocati, chi ben vi riflette, scorgerà di leggieri, che la professione in generale ne diverrebbe assai più lucrosa. Un avvocato principe del nostro foro, calcolando le sue occupazioni della intera giornata, quelle del gabinetto e del meditare, le udienze da darsi a' clienti ed a' patrocinatori, le ore del tribunale e dello aringare, gl' informi e le assistenze a' magistrati, le sessioni co' colleghi ecc. aggiuntivi i travagli de' suoi ajutanti di studio, i quali diretti e riveduti da lui, vaglion come sue fatiche; fra 'l tempo suo proprio e quello degli ajuti, formerebbe con tutta la facilità dieci e più vacazioni il giorno, che in affari diversi e tutti gravi, darebbero belli e specchiati quaranta e più ducati ogni dì. I mesi feriali non

vanno tolti, perchè si consagrano a preparare le gran cause, ed a formare le allegazioni le più operose; lasciando stare i consigli, le sessioni in campagna, a le udienze straordinarie della Gran Corte Civile e della Corte Suprema. Al calcolo delle fatiche vanno aggiunti i palmarj, che ne' dieci mesi giuridici, ponendo tre sole cause guadagnate in ogni mese, fra maggiori e minori, aggiugnerebbero senza dubbio da altri 800 ducati il mese. Questo sarebbe lo appannaggio della primarissima avvocheria, la quale benchè ristretta a due o tre, lascerebbe grandi risultamenti a' gradi inferiori. E chi degli avvocati odierni non saprebbe buon grado alla immaginata misura, se dovesse consultare soltanto il suo pecuniario interesse? e non cesserebbe d' invidiare i tempi di un Pietro Patrizj, di un Farncesco Ricciardi, e di tanti altri illustri contemporanei, co' quali termina la fortuna del foro di Napoli.

Questo è il metodo per calcolare e paragonare i lucri di qualunque professione o mestiere; il vedergli cioè alla fine dell' anno, e per più anni ragguagliatamente, non già partitamente e per salti.

Che le somme, che si ricevono, sien picciole, ma spesse, o grosse, ma rare, ciò nulla monta pel calcolo totale, e riguarda soltanto il modo. Se i primi avvocati in Parigi lucrano oltre i centomila franchi l'anno, se in Turino si giugne alla metà, se in Palermo i diecimila ducati non sono ignoti (città tutte, nelle quali le occupazioni degli avvocati son riconosciute partitamente); il foro di Napoli sta oggi molto al di sotto, in fatto di lucri, benchè un sol pagamento porti quelle somme, che altrove non si sogliono udire. Il foro di Parigi non si dee misurare dalla estensione di quel reame; ma dal territorio della Corte Reale della metropoli, il quale non contiene più di due milioni accento sessanta quattro mila

abitanti; quanti, anzi alquanti più, la Gran Corte Civile di Napoli ne comprende.

II. Ma cambiandosi il modo di esigere, ne risulterebbero de' molti incomodi, principalmente pe' litiganti. In primo luogo il particolarizzare ad una ad una le occupazioni, è di maggior profitto per lo avvocato, che il considerarle in grosso alla fine, e quasi per *aversionem*, come qui si costuma. In Napoli non si tien conto delle volte, che il cliente sia stato a cercar lo avvocato, ancorchè per mesi ed anni, più fiate il dì, ed anche ad ore indiscrete; non de' piccioli consigli, occorrenti di tratto in tratto nel corso di una difesa; non delle dettature de' piccioli atti, che si sien fatte al patrocinatore; non delle volte, che lo avvocato sia stato da ogni giudice, le quali spesso sono innumerabili; non delle ore perdute senza nulla fare in attendere le udienze de' tribunali, de' magistrati, de' ministri ecc. Tutte queste cose, che altrove son ricompensate a minuto, s'involgono in Napoli in un sol fascio, molto comodo per chi dee pagare.

In secondo luogo il nostro uso non è solo di risparmio al litigante, ma di grandissimo comodo. Può bene egli così non avere un obolo da dare per la difesa, in tutto un lungo corso di lite, e trovar nondimeno da essere ben difeso, se la sua causa è buona. E non è raro il caso, che lo avvocato perda alla fine le sue fatiche, colla causa, che perde il cliente. Il cliente all' incontro, quando vince, può pagare con piacere, e co'mezzi procuratigli dalla vittoria. E tal pagamento, verso gli avvocati ricchi di molti affari, e distolti da' proprj interessi, si fa di ordinario assai tardi, a posta del debitore; e nelle cause di gran valore, per mezzo di una scrittura, col più discreto interesse; lasciando stare, che di tai crediti alla fine ne sva-

niscon molti. Questi sono i vantaggi, che i clienti traggono dal nostro inveterato uso; vantaggi tanto più da prezzarsi oggidl, quanto che ora gravosissime sono le spese quotidiane del giudizio, in paragone delle insensibili del vecchio rito.

Ora tale uso di conteggiare in grosso è legato con quello di far dipendere la retribuzione dal tutto della causa; il che non si può fare, se non alla fine. Ma dove s' introduca il modo di potere non aspettare; quanti saran così pazienti da farlo per compiacenza? compiacenza, che non si conosce, dove le funzioni sono riconosciute a minuto.

Due soli vantaggi all' incontro ne cavano gli avvocati, che nulla pesano a clientoli. Il primo è per gli animi gentili, che senza dover distendere ad ogni poco la mano alla moneta, ricevono più volentieri di quando in quando una carta. L' altro è de' men economici, che si truovan così col tratto del tempo, accumulato qualche capitale, che non farebbero altrimenti; vantaggio notabile e nel rapporto privato e nel pubblico. Così i figliuoli posson continuare a ricever la loro educazione, a proseguire i loro studj, a prendere un utile atradamento anche dopo perduti i genitori. Così i genitori essi stessi, formatosi un patrimonio di onesti lucri, posson più facilmente sdegnare i disdecorosi, ed ispirare a' clienti, a' magistrati, al governo, una fiducia maggiore. Così entrando nella carriera degli onori, possono sostenerne meglio la dignità. Nè varrebbe il dire, che capitali degli avvocati significan debiti de' clienti. I litiganti, a riserba de' pochi, cui soprabbondano rendite e giudizio, a lungo andare son sempre astretti, o d' un modo o d' un altro, a supplire con mezzi straordinarj, ossia con debiti, e talvolta enormemente usurarj, alle spese straordinarie del litigare. E fin qui del lucro dello avvocato, e del dispendio del cliente, come gli esibisce il progetto.

III. In quanto alle altre parti, la pietra fondamentale di tutto lo edifizio consiste nel dare il tempo per misura del merito della fatica. Preso questo nel senso puramente letterale, menerebbe ad inconvenienti, i quali non possono essere stati della intenzione dell' autor del progetto, che dal suo complesso apparisce il parto di un uomo di molti lumi e di molta sperienza del foro.

In fatti, se il tempo, ch' è l' accidente di ogni fatica, dovesse essere la misura vera di quella dello avvocato, ne seguirebbe;

Che l' opera dell' ignorante verrebbe pareggiata a quella del dotto, anzi maggiormente considerata, se fatta in tempo maggiore;

Che la fatica occulta, come quella del meditare e dello studiare nella solitudine del gabinetto, e nelle vigilie, le quali interrompono il notturno riposo dell'uomo d' affari, sarebbe quasi tutta perduta per mancanza di pruove, nè saprebbesi tener conto di più fogli lacerati per darne fuori un sol buono;

Che la emulazione ne verrebbe raffreddata, se non distrutta, tolto di mezzo lo stimolo più comune, cioè il pecuniario interesse;

Che la più nobile arte ne verrebbe avvilita, posta al paro di quella de' lavorieri da giornata;

Che in un ceto numeroso non mancherebbe chi con poca onestà prendesse il facil partito di allungar le occupazioni visibili, per moltiplicare le vacazioni;

Cose tutte, che tornerebbero in danno non meno de' litiganti mal capitati e del pubblico, che degli avvocati migliori. *Quid mihi prodest* ( si dirà facilmente, perduta la prerogativa del grado ), *quod majorem sapientiae operam dedi, si unus mei et stultorum est exitus?* se tanto dovrà valer l'ora mia, quanto quella di un altro qualunque? anzi se il mio tempo più fruttuoso a chi intenderà comperarlo, sarà pagato il terzo o il quarto d'un tempo, che il vincerà di lunghezza

soltanto? Sarebbe valutar meno una felice e celere operazione del nostro chiarissimo BRUNO della AMANTEA, che quella di altro chirurgo, il quale faccia spasimar molto tempo sotto il suo ferro un povero ammalato. Sarebbe valutar meno il parto di una notte del prodigioso pennello di LUCA GIORDANO, che uno stentato dipinto di lento e mediocre pittore.

Questi sconci sono certamente molto lontani dalla intenzion del progetto. E quindi fa d' uopo intenderlo in questo altro senso, cioè, che a misura del merito della fatica si calcolerebbero più o meno ore; e che le ore da computarsi non sarebbero fisiche, ma, per così dire, morali. Questo nondimeno è soggetto ad altre difficoltà.

IV. Perderebbesi in fatti la qualità di misura nel tempo; e tornerebbe quello arbitrio indefinito, a cui si brama dare un freno. Una peregrina e felice pensata d' un uomo sommo, che abbia salvato un gran patrimonio, o la vita e l' onore di un gran personaggio, qual mai analogia può avere colle quattro, le dieci, le venti e le trenta ore, per prender norma da questo tempo a ricompensarla? Un piano di difesa di causa grave e complicatissima, della casa del Principe d' Ischitella, gettato da PIETRO GIANNONE sopra uno squarcetto di carta, dopo alquanti giorni di studio, fu tassato dal S. R. C. ducati novecento. Sarebbesi mai potuto egli valutare per dugento venticinque ore, senza ricadere in quello stesso arbitrio, che forse altri troverà ne' ducati 900? E perchè 900, e non 1000, e non 800? Ma per la stessa ragione, perchè 225 ore, e non 200, o 500? Il tempo forma differenza nel merito delle fatiche, ma *caeteris paribus*.

Oltrechè le ore non si possono raddoppiare ad

arbitrio, come i ducati, quando gli estremi del tempo della fatica sien noti e certi dalle circostanze. Lo avvocato è chiamato oggi; la causa sarà decisa di quì a quindici giorni. Questi giorni e le ore, che gli compongono, non si posson moltiplicare, senza far possibile l' impossibile.

V. Tal difficoltà cresce per lo stesso progetto, che non ammette più di quattro vacazioni, ossia più di otto ore il dì, per un sol cliente, e senza tenersi ragione di alcun collaboratore. Intanto fra' quindici supposti giorni, bisognerà studiar da capo la causa; raddrizzare il suo andamento con nuovi atti; scrivere e stampare un' allegazione; cominciare a sgomberar le menti de' giudici dalle erronee prevenzioni; prepararsi ad una accurata ed energica aringa; eseguirla; informare, ed assistere ad otto o più magistrati; tener fermi ad un travaglio indefesso ed ausiliario più giovani abili; non respirare tutti, due settimane intere, che per la causa. E chi corrisponderà a tutto questo?

Non le sole cause vicine a decidersi, recate allo improvviso ad un avvocato nuovo, ma le gravi, preparate di lunga mano da un avvocato antico, han bisogno d'una fatica indefessa, quando si accosta la decisione, che consuma le ore tutte di un lungo tempo, che la precede, e di settimane e di mesi, secondo le circostanze dello affare. Non potendo il giudice ammetter più delle otto ore per giornata; chi perderà le altre sette ed otto, che in tali casi necessitano? Lo avvocato nella sua ricompensa? o il cliente nell' assistenza, di cui ha uopo? La prima cosa è ingiusta verso lo avvocato, nè il cliente potrà pretenderla. La seconda è dannosa al cliente, nè potrà egli sottrarsi da tal danno, senza un avvocato poco onesto, che provegga al proprio interesse per vie dalla nuova legge

diadette. Ed un avvocato poco onesto è sempre gravoso, anzi pericoloso a colui, che ha la sventura di doverlo adoperare. La notata difficoltà è vieppiù sensibile nelle difese capitali, dove lo avvocato è spesso obbligato di star per giornate intere alla ringhiera del tribunale, perdendo la testa e la voce, e di passare un pajo di notti in faticose vigilie ed agitate.

VI. Queste angostie prendon forza da un altro capo del progetto, cioè da quello, che da al cliente la ripetizion dell' indebito, per le somme da lui volontariamente pagate, oltre i termini della proposta tariffa. Altrimente un accordo tra un cliente ragionevole ed un avvocato discreto aggiusterebbe tutto. E questa è una prima difficoltà contra il capo della ripetizion dello indebito. Ma egli è soggetto ad altre e più gravi

In fatti, se il senso del progetto si è, che il numero delle vacazioni si possa porre ad arbitrio del giudice, in proporzione del merito della fatica; perchè togliere il simile arbitrio alle parti, che posson formarlo meglio, convenendo fra loro?

In terzo luogo, non son rari i casi, in cui lo avvocato sagrifichi i suoi più cari interessi al fervore della difesa. CICERONE dice, che se lo avvocato abbia promessa la sua opera, e frattanto gli s' infermi un figliuolo, cessa l' obbligo di mantener la parola. *Si constitueris te cuipiam advocatum in rem praesentem esse venturum, atque interim graviter aegrotare filius coeperit, non sit contra officium non facere quod dixeris* (1). Or se lo avvocato in questo o altro simil rincontro, mosso dal grave pericolo del cliente,

---

(1) *De Off. Lib. I, cap. XL. Ed. Graev.*

comprima le sue private sollecitudini, qual riconoscenza non meriterà da lui? e qual raffreddamento non riceverebbe il zelo, precisagli la corrispondenza della gratitudine? La ripetizion dello indebito per questa parte tende ad impedire lo esercizio delle più gran virtù, ed a privare non di rado i litiganti di un' assistenza più fervida, che non mai è perduta.

In quarto luogo più degno di considerazione si è, che la legge offenderebbe nella sua radice la proprietà; quella proprietà, ch'è la madre di tutte le altre. Il principio in ultima analisi di ogni proprietà è la fatica, e la fatica è anch'ella una proprietà; anzi la prima dell' uomo, come frutto immediato delle sue braccia, del suo ingegno, della sua volontà (1). Nè in ciò è dissimile quel, che l' uomo produca col travaglio delle sue mani, da quel, che produca colla sua riflessione. » Egli è di diritto naturale ( dice uno » scrittor celebre ) che la capacità di faticare, » cioè la forza corporale, la destrezza e la intel- » ligenza, formino una *proprietà* dello individuo, » a cui la natura ne ha fatto dono. E la legge » civile ha riconosciuto dappertutto questa pro- » prietà, eccetto che ne' luoghi, dov' ella am- » mette la schiavitù, ch'è un furto ed una ra- » pina (2) »

In conseguenza di ciò è ormai ricevuto in tutta la legislazione europea, compresaci la nostra, che all' altrui roba ed all' altrui opera non si stabilisce il prezzo dalla legge, senza offendere i principj della giustizia e della pubblica economia. Questa massima si è protratta fino al commercio delle cose le più necessarie alla vita, e fino alle arti più umili e triviali. Perciò si sono abolite le così dette *assise* di tutti gli alimenti, non esclusone

(1) Locke, *Du gouvernement civil.*

(2) Say. *Econ. polit. Tom.* II, *pag.* 9.

il più universale, ch' è il pane. Perciò il sarto, il calzolajo, il falegname, il muratore, e passando da queste alle arti più nobili, il pittore, lo scultore, pongono essi il prezzo alle loro opere; e tutto dipende dall' accordo con quei, che le domandano. Or sarebbe una novità nella legislazione, se il libero accordo venisse solo vietato nelle opere nobilissime dell' avvocheria.

Gli avvocati non vendono, nè ricevon prezzo delle opere loro, come i dotti nol ricevon della dottrina, che comunicano a' loro aluoni, nè i medici, della vita, che salvano a' loro malati. Ma si bene una retribuzione, che gli metta in istato di prestare i benefizj, che prestano; e che faccia loro onore, *honorarium*. Quindi molto meno, che i prezzi veri e proprj delle cose, può tal retribuzione ricevere un limite dalla legge, a dispetto del beneplacito delle parti. Ma poichè prestate le opere di tal fatta, non si posson ritirare, quando si discordi sul modo della retribuzione; può la legge dar delle norme a' giudici per questo caso, alle parti non già; se non proibendo le pazioni turpi, come quelle, che tra avvocato e cliente si chiaman *de quota litis*. I Greci apprezzavan molto le grandi opere delle belle arti, mentre che, non senza contraddizione, in niuna stima avevan gli artisti, fosse anche un *Fidia* ed un *Policleto* (1). I moderni pagano stranamente le scolture di un *Canova* e di un *Thor-Valdsen*, perchè hanno in pregio non solo le opere della arte, ma l' arte stessa e i suoi cultori. E poi sarà posto un limite alla volontaria ricompensa d' una utilissima opera, figlia di una profession nobilissima, che non è seconda ad alcuna?

Ci è un' altra gran considerazione. L' opera dello avvocato non è quella d' un uffizial pubblico, alla quale la legge fissi i diritti e le apor-

---

(1) PLUTARCO nel *Pericle*, sul principio.

tule. Le opere di quest' altra fatta ripetono il lor valore dalla legge stessa, che imprime ad esse un' autorità certa ed uniforme, e dà un effetto determinato. Ma l' opera dello avvocato vale e non vale; vale, se buona, non vale, se cattiva; e val più o meno, a seconda del suo intrinseco merito, e senza ripeterlo dalla legge. Un gran consiglio, uno scritto eccellente valerà sempre moltissimo, ancorchè dato e fatto dal fondo di un ergastolo, da un servo di pena.

Tutta la pubblica autorità, tutta la potenza umana non forma lo avvocato, nè il rende inutile; siccome non forma, nè annienta il dotto e l'uomo di genio, in qual classe si sia. E l'uomo eccellente nella sua qualunque arte o professione, gode un diritto di privativa per le sue cose, che gli vien dalla natura, e che giova a tutti, senza esser gravoso ad alcuno. Di qui è, che il progetto non sembra neppure equilibrato colà, dove, oltre l'obbligo di restituire, minaccia la interdizione all'avvocato, che riceva più della misura proposta. E qual altra è la pena del giudice ladro, che rubando a chi dà ed a chi toglie, si pon sotto i piedi onore e coscienza e leggi umane e divine? Lo interdiro una professione libera è privare d'un de' diritti civili più preziosi; è il compenso di un vero reato, non di un beneficio, comunque venduto caro. Oltrechè come s' impedirà lo scrivere e il consigliare?

I patti *de quota litis*, e tutte le convenzioni anticipate sulle difese da farsi, le leggi le han sempre e giustamente proscritte; ma queste formano un altro genere di cose, al tutto incompatibili col nobile officio del patrono. Ma fatta una fatica, si è sempre riconosciuta in costui la libertà di desistere dal suo patrocinio, quando si fosse creduto mal contraccambiato; il che induce nel cliente la necessità di trattarlo meglio, se ne brami la continuazione. E quando un avvocato sia smodato nelle sue pretensioni, i disinteressati, che non mancan fra i molti, renderanno inefficace la

sua cupidità biasimevole. Anzi dove sia in piedi una camera di censura per gli avvocati, tale esorbitanza è la materia propria di questo freno. Federigo II, che pose la ricompensa giudiziaria dello avvocato alla sessagesima del valor della lite, non escluse la volontaria maggiore. Escluse solo, che lo aumento si potesse patteggiare prima di compier l' opera. Uno infatti degli articoli del giuramento, che prescrisse agli avvocati, era: *Sexto, quod non petent augumentum salarii, dum conficitur processus* (1).

Se allo avvocato è permesso il desiderare la convenevole gratitudine del cliente ( e non sarà, se non un desiderio, quando si sia posto un termine alla ricompensa da tassarsi dal giudice ), egli è stato sempre nel cliente cosa lodevole l' usarla, purchè lontana dalla taccia di poca consideratezza. D. Giovanni Caracciolo, di secondogenito, qual era, divenuto Principe di Avellino ( il padre dello odierno ), e fatto possessore di un patrimonio di cento mila ducati l' anno, quanti allora aveva di rendita la sua gran casa; premiò di 24 o 25 mila ducati i sudori del Duca Frammarino, che a fronte alla figliuola unica dell'ultimo possessore, gli avevano ottenuto una vittoria sì segnalata (2). Esempio il più magnifico, di cui serbi memoria il nostro foro; ma esempio, in cui da una parte concorse un immenso valor guadagnato, e dall' altra un gran signore, che lasciar volle una memoria di generosità grandiosa verso il suo difensore. Tutti allora ammirarono la fortuna dello avvocato, ed applaudirono alla magnanimità del cliente.

---

(1) *Const. De praestatione sacramenti ab advocatis.*

(2) Lo strumento fu per somma maggiore; ma comprese più cause.

VII. Merita una più distinta considerazione un altro cattivo effetto del divieto della ricognizion volontaria. Ne conseguirebbe la rovina di ogni confidenza in un commercio, che l' ha per base essenziale, o con essa rovinerebbe ogni morale fra avvocati o clientoli.

Che fiducia voleto, che abbia il cliente in un avvocato, il quale sia sì poco dilicato da preporre lo interesse al decoro? Che fiducia dello avvocato nel cliente, temendo, che possa in lui più l'avarizia, che la buona fede? E se lo avvocato succumba alla tentaziono (come CICERONE, che benchè uomo dabbene, ricevè per una causa, contra la legge Cincia, sotto aspetto di mutuo, il gran prezzo della casa, che comperò sul Palatino) (1); e se il cliente, ponendosi sotto i piedi la fede data, gli deferisca un giuramento in giudizio; non sarà rea la legge, più che l' uomo, dello perfidie, degli spergiuri, a cui abbia aperto ella la strada? La legge commette ella il delitto, quando di lecito fa l' illecito; quando ne semina le occasioni; quando pretende, che il colpevole diventi eroe, posto nell'alternativa o di svergognarsi e di perdersi, o di spergiurare. Fra le precipue qualità di ogni legge, uopo è, che sia ella, secondo la frase del gran Cancelliere BACONE, *generans virtutem in subditis* (2). E soprattutto se si tratti di legge ordinata a regolare una professione, un ordino, dove la probità è così necessaria, come la ricchezza nel mercatante, e il coraggio nel militare.

Un avvocato probo, nel corso della causa non pensa, se non all' interesse del cliente; e non comincia a pensare al proprio, se non terminato

---

(1) GELL. *Noct. Att. XII*, 12.

(2) *De Certitudine legum. Aphorism. VII, inter Sermones fideles; et in opere, De augmentis scientiarum.*

lo alieno. Questa parte della estesissima probità dello avvocato si ottiene facilmente, quando la legge si fa mallevadrice pel cliente di tutta la ricompensa, proporzionata a' suoi sudori. Ma se ella restringesse tal ricompensa tra confini non naturali, e ponesse chi dee riceverla nella necessità di pensarvi anzi tempo, e nella tentazione di pensarvi male, con fare a lei frode; non che distruggere una sola parte della onestà, getterebbe il lievito della corruzione nel costume di una classe numerosa, e di tutte le altre, che vi hanno relazione. *Sublato pudore* ( scrive il Presidente TUANO, ad occasione di una molto più lieve restrizione, che si voleva porre in Francia agli avvocati, a' tempi di ARRIGO IV ), *sublato pudore, quo praecipue advocatorum ordo continetur, una et fidem et consciam tolli virtutem* (1).

VIII. Si possono aggruppare in unica osservazione gl' incomodi, che dal progetto nascerebbero nella maniera di eseguirlo in giudizio. Lo avvocato dovrà fare il novero delle vacazioni impiegate nell'affare. S' elle non passano i due 300, citerà il cliente davanti al giudice del circondario; se gli passano, davanti al tribunal civile. Un secondo giudizio in grado di appello terminerà la controversia, senza ricorso alla Corte Suprema.

In quanto al novero delle vacazioni, s' elle sono di ore fisiche, la pruova ne sarà difficilissima: e la controversia diventerà tutta di convicj, il cliente accusando di mendacj lo avvocato, e lo avvocato redarguendo di male fede il cliente. Non basterà all' avvocato, che si formi un diario esatto

(1) *Lib. CCXXVIII, cap. II.*

delle sue occupazioni, il che riuscirebbe anche difficile a'molto affaccendati. Non basterà, che sel faccia di giorno in giorno soscrivere a' clienti (il che non è neppur possibile co' lontani). La ripetizion dell' indebito, per essere efficace, dovrà dare adito al cliente a difendersi contra la propria soscrizione, come estorta dalla necessità, in cui era, di non disgustar lo avvocato; altrimente riuscirà vana. Se il numero delle vacazioni si dovrà trarre dal merito della fatica (Num. II di questo Capo), gli avvocati modesti vi perderanno, e vi guadagneranno gli audaci. Napoleone introdusse, che nelle controversie tra avvocato e cliente, lo avvocato stesso dovesse tassare egli il primo la sua fatica (1); ma Luigi XVIII ha tolta questa novità (2). Tra noi il giudizio di tassa è proceduto sempre con più decoro. Lo avvocato, quando vi è costretto (e questa necessità per gli avvocati discreti è ben rara), dice al giudice: Queste sono le mie fatiche; estimatele voi. E la controversia si aggira tutta sopra fatti d' indagine facile e non disdecorosa.

I giudici di circondarj ora non conoscon di queste cause, ma bensì i tribunali civili, trattandosi di valore indeterminato; ed in Napoli, precedente parere della Camera di disciplina. Questo corpo ne conosce, come collegio di periti; e la sperienza ha fatto vedere, con quanta circospezione si sia egli in ciò diportato. Quasi tutte le tasse, che vi si fanno, si veggono o confermare o accrescere da' giudici, a cui passano: e ben rara è quella, che n' esca con qualche deminuzione (*). Un giudizio di periti ad istruzione del giudice, è necessario, dovunque si tratti

---

(1) Decreto de' 14 di Dicembre 1810.

(2) Ordinanza de' 20 di Novembre 1822.

(*) Vedete in fine la lista delle tasse principali degli ultimi anni.

dell' opera di una professione o d' un mestiere. Le fatiche del medico sono valutate da' medici; un' opera scentifica si dà ad esaminare a' dotti di quel ramo; una composizion di musica, a' maestri di cappella; un quadro, a' pittori. I giudici non sempre sono stati avvocati. Ma finalmente non è meglio, che queste cause vengano a loro spianate, dopo un esame preliminare, che è tutto a carico de' creditori, e nulla costa ai debitori, i quali non pagan diritti alla Camera di disciplina?

In quanto al ricorso per annullamento, il negarlo nelle cause di tassa, sarebbe una novità singolare. L' adito alla Corte Suprema è il presidio unico, che dia oggi la legge alle querele de' litiganti. Come toglierlo ad una classe intera per tutto il suo patrimonio, poichè le fatiche sono il patrimonio degli avvocati? Vero è, che le cause di tassa per lo più non contengon materia propria di ricorso alla Corte Suprema; ma basta, che la contengano qualche volta; e ne' principj di una legge nuova, la conterrebbero spesso. Finalmente giudice di ciò, per regola, che finora non ha eccezione, è la stessa Corte Suprema.

IX. La retroattività è un altro capo notabile della proposta legge; ed è soggetta a due difficoltà, l' una particolare, l'altra generale. La particolare è nella impossibilità della cosa, mancando per le fatiche già fatte, il conto del tempo, che il novello statuto richiederebbe. La generale è nella odiosità di ogni legge retroattiva. *Cedo mihi* ( diceva CICERONE a Verre ) *leges Atinias, Furias, ipsam, ut dixi, Voconiam, omnes praeterea de jure civili: hoc reperies in omnibus, statui jus, quo post eam legem populus uta-*

*tur* (1). L'odio delle leggi retroattive è divenuto in modo più grave presso i moderni, dopo l'abuso fattone nella rivoluzion francese, che il Codice di quella nazione, quasi per accreditarsi, ha data nel suo principio per una sua caratteristica, la proscrizione di ogni retroattività; e questa caratteristica è passata nel nostro.

Si è creduto nel progetto di non far torto a sì gran principio, mancando una legge, che determinasse le ricompense degli avvocati. Ma non sono leggi la prima delle Pandette, *De extraordinariis cognitionibus*; la nostra prammatica *De palmario advocatorum*; la consuetudine di quattrocento e più anni, di cui MATTEO degli AFFLITTI attesta il cominciamento, la qual rimette alla prudenza del giudice il calcolo di tutte quelle circostanze, che per la loro varietà non possono ricevere una estimazione uniforme? Se dispiace nelle fatiche degli avvocati l'arbitrio del giudice, qual misura determinata ha egli mai nello estimare le fatiche del medico, dell'uom di lettere, e de' professori delle belle arti? Intanto se si stabilissero delle tariffe per tutte queste altre fatiche, darebbesi loro la retroattività, per motivo, che mancasse dianzi una misura certa per estimarlo? Il palmario prima del RE CATTOLICO non aveva misura fissa. Gli fu da lui data, il 1746; ma senza toccare gli affari pendenti o passati. La Francia in questa parte e la Inghilterra non altrimente si regolano, che co' loro usi, i quali in Francia sono stati novellamente confermati (*). Gli usi costituiscono il diritto non iscritto, ed hanno anche forza di abrogare

---

(1) I, *In Verrem.*

(*) *Le decret des 14 Decembre 1810 est abrogé. Les* USAGES *observés dans le barreau relativement aux droits et aux devoirs des avocats dans l'exercice de leur profession, sont maintenus. Ordonn. des 20 Nov. 1822, art. 45.*

lo scritto. Gli usi imperano non solo nelle private cose, ma nelle pubbliche di più alta mole. La romana potenza non posava in altro, che negli usi.

MORIBUS *antiquis res stat romana viresque* (1).

X. Queste sono le osservazioni della Commessione sul progetto rimesso alla Consulta; procedenti tutte, come ella crede, da quel, ch' è dovuto o alla stretta giustizia, o alla dignità dello avvocato, o al comodo de' litiganti, o all' ordine generale. Il progetto accrescerebbe, non diminuirebbe la rendita del foro; ma la distribuzione ne verrebbe in modo, da offendere tutti gli oggetti accennati. Quel, che concerne il decoro dello avvocato, è dettato in parte dalle abitudini del nostro paese, senza far torto a qualunque diverso uso straniero; essendo le idee del decoro legate per lo più a' costumi de' popoli, e partecipi quindi delle varietà loro. Un esempio di tal verità lo porge appunto la materia presente. Gli avvocati francesi hanno per disdicevole il rilasciare a' lor clienti le dichiarazioni di quel, che abbian da loro ricevuto; cosa, che in Napoli si è fatta sempre senza ritegno veruno, anzi i più de' pagamenti si sono sempre quì fatti e fansi loro per banco. In Francia per opposito, si attribuisce tanto alla contraria usanza, che volendo il Parlamento di Parigi, l' anno 1602, richiamare ad osservanza l' ordinanza di Blois di ventidue anni addietro, dove si prescriveva l' uso delle *ricevute*; gli avvocati parigini elessero più tosto di rinunziare al foro, previa solenne dichiarazione in iscritto, che sommettersi ad una pratica creduta per loro disdecorosa; al che seguì una

(1) ENNIUS *in fragmentis*.

sospensione di fatto in tutta l' amministrazione della giustizia. E questa è quella restrizione, che fu di sopra accennata ( Num. VII di questo capo ). Arrigo IV, per mantenere l'autorità del Parlamento, ordinò la esecuzione di due arresti, da quello fatti in tal rincontro, ma riabilitò gli avvocati a ritornare alle lor funzioni; e dopo poco tempo sofferse, che non più si eseguisse la cosa. *Et paulatim omnino* ( così il Tuano chinde questo racconto, non creduto da lui indegno della sua gravissima storia ), *Et paulatim omnino in desuetudinem abiit* (1). Se quel dunque, che si crede indegno dagli avvocati in Francia, si è sempre praticato in Napoli da' nostri; possono i napoletani trovar disdicevole per loro quel, che sembra regolare a stranieri. Tanto è vero ciò, che un ministro del Re di Persia disse a Temistocle, quando si ricoverò presso Serse: *Straniero, le leggi degli uomini varian tra loro. Quel, che per gli uni è dicevole, non lo è per gli altri. Ma dicevole a tutti si è il serbare e l' onorare i patrj istituti* (2). Massima, che non ha eccezione, se non dove le cose sieno in contr addizion vera colle norme eterne della ragione.

Ma poichè del progetto la principal parte è certamente eccellente, cioè quella del suo fine, la Commessione si è ingegnata di trovarvi altri mezzi; e passerà a sommettergli alla Consulta Generale, poichè avrà stabiliti pochi canoni, che le sono in ciò serviti di guida.

---

(1) *Histor. sui temporis. Lib.* CXXVIII, *cap.* II, *an.* 1602. Aggiungansi le lettere di Mr. Camus, *Sur la profession d' avocat*, *tom.* I. E spezialmente le note alla prefazione.

(2) Plutarco nel Temistocle. Edizione del Reiskio, cap. 27.

## CAP. VI.

### CANONI

*Diretti a stabilire un diverso sistema di tasse per le ricompense degli avvocati.*

---

CAN. I.

Le opere d'ingegno e d'invenzione, ed anche quelle di esecuzione, che ammettano una gran varietà tra loro, non soffron tariffa, nè sotto il rapporto del tempo impiegatovi, nè sotto altro qualunque.

Scolio. Chi dice tariffa, dice una valutazione eguale per tutte le cose di una data spezie, sotto un rapporto generico, come di tempo, e altro. Del tempo si è parlato nella osservazione II del cap. V. Ma generalizzando la cosa, un libro, una orazione, una iscrizione, una poesia, una pittura, una scoltura, una composizione di musica ecc. meritano valutazioni particolari, e non posson venire sotto una stima generale. I medici non son soggetti a tariffa. Qual sarebbe la tariffa delle statue e de' quadri? Gli architetti vi son soggetti per le misure de' terreni, per gli apprezzi, e per simili cose di fatica uniforme. Ma il disegno d'un bello edifizio, la invenzion di una macchina non vengon certamente sotto tariffa. Nella legge de' 15 di Gennajo, 1817, per lo ricupero a favor dell' erario, delle spese di giustizia, all'art. 55, si stabilisce: *Le indennità de' periti di arti liberali, e degli uomini di lettere verran tassate secondo il merito della loro professione.*

De' patrocinatori son tariffate le sole opere corporali ed uniformi, la citazione per esempio ( do-

ve essi vestono delle debite forme ciò, che lo avvocato abbia dettato), il levar della decisione, la formazione del fatto ecc. Tutte le altre funzioni di maggior momento si fanno dagli avvocati, o da essi stessi, come avvocati; perchè nel nostro foro tra patrocinatori ed avvocati non esiste tal separazione, come in Francia, dove non si permette la unione delle due qualità. Gli avvocati veri non fanno in Napoli niuno degli atti legittimi, che son proprj de' patrocinatori; siccome i più giovani e i più modesti patrocinatori nulla fanno della parte superiore della difesa, ch' è propria degli avvocati. Negli atti legittimi presso la Corte Suprema, per un debito riguardo alla eminenza di quel corpo, i patrocinatori autorizzati a fargli, si dicono *avvocati* (1). Ma fra queste due classi se ne truova una media, di professori cioè, che nelle cause di mezzano valore, oltre le parti di patrocinatori, fan molte cose, che sentono dell' avvocato. Queste cose non sono della tariffa. Oltrechè la tariffa de' patrocinatori, siccome in Francia, vale soltanto in ragion di multa nella condanna delle spese, cui soggiace la parte avversa, allorchè soccombe (2).

Anche le fatiche de' notai, quando richieggono un certo studio, come le divisioni, le operazioni di collazione fra condividenti, le formazioni di conti ecc. ammettono la estimazione prudenziale del giudice, ed in Francia, ed in questo regno (3).

---

(1) Rubrica, che precede l'art. 150 della L. de' 31 di Agosto, 1819.

(2) Nell' art. 42 della citata legge si dice: *I diritti de' patrocinatori saranno tassati e riportati nella liquidazione delle spese, secondo le norme fissate qui appresso.*

(3) Tariffa delle spese giudiziarie de' 31 di Agosto, 1819, art. 147 e 149. L. de' 25 di Nov. dello stesso anno, art. 141, num. 40.

Discendasi alle arti puramente meccaniche. Ci potrebbe essere una tariffa de' tavolini, delle seggiole, degli armadj, degli abiti, delle scarpe?

CAN. II.

**Le fatiche degli avvocati, fra le opere d' ingegno, ammettono più che altre, infinite varietà, le quali giovano più o meno a' clienti; onde non possono essere soggettate ad una stima uniforme.**

Scolio I. Uno scritto fatto per una causa di due centomila merita maggior ricompensa, che altro scritto, costato egual fatica, per una causa di mille. La utilità del primo è maggiore; e nella modicità della causa, lo avvocato dee sagrificare al suo onore una parte de' suoi travagli.

Di due scritti per egual valore, il più dotto, il meglio ragionato e disteso, merita più dell'altro; come più conducente alla vittoria del cliente.

Di due scritti egualmente ben fatti e per cause pari, può meritare più il brieve, se nel minor volume contenga con pari forza cose eguali; poichè più facile a leggersi da' giudici. Può all'opposto meritar più il più lungo, se la difficoltà della materia e la qualità de' giudici desideravano chiarezza straordinaria, ed una manuduzione più operosa (*).

---

(*) Il giovine Plinio nella lettera XX del primo libro, diretta a Tacito, espone una disputa da se avuta con un suo erudito amico, se sia più lodevole nello avvocato la copia, o la strettezza del dire. Egli sostiene la prima; ma ci son due differenze tra 'l foro antico e il moderno, oltre una, che ne ammette anche pe' suoi tempi lo stesso autore, fra lo scrivere e lo aringare, *inter orotionem et actionem*. Le gran cause si

Di due scritti, l'uno per causa facile, ma più grave, l'altro per causa difficile, ma meno grave, può valere più il primo, se la gravità della causa di gran lunga ecceda; e più il secondo, se in causa alquanto minore, la difficoltà preponderi di gran lunga.

Di due scritti, di merito in tutto il resto eguali, valerà più quello di un uomo autorevole, il quale imponga col solo nome, che quel di un giovane od oscuro avvocato.

Di due scritti di merito e di circostanze eguali, il fatto con più sollecitudine non dee perder nel paragone, se ambi sien giunti a tempo; ma dee riportare una maggior ricompensa, se la causa richiedeva la prestezza maggiore.

Di due scritti, l'uno in fatto, l'altro in dirit-

---

facevano allor con gran numero di giudici; e la moltitudine si lascia prendere più per la via della immaginazione e del cuore, che per quella della ragione. In secondo luogo il diritto allora non formava una scienza, come la formò di poi, e vagava per la più parte fra le probabilità del discorso naturale. Oggi si tratta con pochi, e di cose quasi tutte positive. Quindi la eloquenza del nostro foro è più la didascalica, a cui sta bene la breviloquenza, che la oratoria, nel senso particolare, in cui non è disdetto il lussureggiare della orazione. Nondimeno tra noi, quando le materie non sono molto ovvie, giova distendersi ne' principj, per mettersi al livello di tutti quelli, pe' quali si scrive; ma sempre nel genere didattico, e con quella latitudine, che non esce dal suo carattere. In conseguenza di tal carattere, ch'è il proprio delle difese dell'odierno foro, son dal nostro uscite in gran numero ottime *consultazioni*, *dissertazioni*, *risoluzioni*, *consigli*, che in origine non altro furono, se non *allegazioni*, come in Napoli chiamiamo gli scritti degli avvocati.

to, per ordinario val più il secondo; ma se la causa sia tutta ne' fatti, e fatti moltiplici, complicati, secolari, può valere più il secondo.

Ponete ora il cumolo delle circostanze più valutabili da un canto, e quello delle meno dallo altro; l'uno scritto per causa grande e difficoltosa, dotto, eloquente, senza cose e parole inutili, d'un avvocato principe, fatto con sollecitudine ad ammazzarsi, per servire alla urgenza della causa; l'altro per causa minore e piana, volgarissimo di materia e di stile, di giovane uomo o altrimente oscuro, formato con tutto l'agio di una persona oziosa. Comporterete mai, che sien ricompensati del pari? Anzi che più del primo il secondo? E lasciando in disparte la giustizia, non sarebbe ciò un fomite d'ignoranza e di poltroneria, dannoso a' clienti ed al pubblico? Sien pure di egual volume, vi si sia speso egual tempo; non restano mille differenze di più alto ordine, e di più importante considerazione? Una delle cose, che il nostro celebre Francesco di Andrea trovava a notare nel foro romano, si era quella, che gli scritti degli avvocati vi si pagassero un tanto a carta (1).

II. Le varietà, che han luogo negli scritti, lo hanno anche nelle *parlate*, ossia nelle aringhe. Ma in esse non è da calcolare soltanto la fatica di un'ora o due di perorazione, ma tutto l'apparecchio, maggiore o minore, che ha dovuto precedere. Una parlata di un'ora può esser costata dua settimane e più di fatiche.

Nelle parlate in oltre si dee tener conto di altre circostanze personali dell'avvocato. Se non si sia egli perduto di coraggio nella preoccupazione de' giudici, ed abbia con fortezza sostenuto il suo assunto; meriterà molto più di altro,

---

(1) Avvertimenti a' nipoti, MSS. § 1.

che lo abbia fatto con timidità e debolezza. Cicerone avrebbe forse vinta la causa di Milone, se ne avesse recitata la difesa, come l'aveva preparata; e non fossesi lasciato scoraggiare al concorso de' Clodiani, ed alla prevenzione de' giudici.

L'autorità di un avvocato principe, cui si sarà lasciato parlare, quanto non sarebbesi ad altro permesso, merita maggior retribuzione, che una parlata di egual merito in tutto il resto, fatta senza bisogno di quel riguardo.

III. Una semplice pensata, una semplice direzione, un consiglio può talvolta valere più d' una grande scrittura, e d' una grande parlata. La invenzione d' un felice mezzo di difesa, in una causa difficile, val più di tutte le fatiche fatte per isvilupparlo. La invenzione è l'opera di pochissimi, la esecuzione è di molti. Lo avvertire in un contratto, in un testamento una parolozza prima negletta, e confusa con mille altre inutili, il trovare un testo fuggitivo di legge, fa cambiare di faccia il fatto ed il diritto di una causa, e basterà a salvarla.

IV. La maggior parte delle notate differenze delle opere procede dalla differenza delle persone. Il diritto romano la valutava segnantemente nella presente materia, *Proque advocati facundia*. Un uomo di più alto e felice ingegno, più ricco di dottrina, più versato nelle lettere, più esercitato nello scrivere e nel dire, farà le sue cose in modo eminentemente superiore a quel, che nel tempo medesimo faccia altri, sfornito di tante doti. Tutto il buono della difesa giova alla causa ed al cliente, compresavi una tinta opportuna di sapere estraneo dal foro, e la eleganza della locuzione. Tutto il dettato e 'l pronunziato con questo gusto alletta e ferma l'attenzione de' giudicanti, ed agevola l'accoglimento alla ragione, che si presenta. Il nome solo e la presenza di un avvocato di credito induce un pregiudizio favorevole al suo cliente, e

rimuove almeno la idea, che si sostenga una scempiaggine o una ribalderia.

*Tum pietate gravem ac meritis si forte virum quem*
*Conspexere, silent, arrectisque auribus adstant* (1).

Or tante differenze sì preziose per le cause, sì profittevoli a' clienti, saran perdute per colui solo, che potrà darle?

C A N. III.

**La miglior valutazione dell' opera dell' avvocato è quella, che si faccia d' accordo e di buona fede tra lui e 'l cliente; nè questa si conviene impedire.**

Scolio. Questo esige il rispetto dovuto alla proprietà, la qual riguardata ne' talenti e nella industria personale, è la madre di tutte le altre, e s' immedesima nelle sue produzioni. Questo esige la utilità de' clienti, i quali dagli avvocati son meglio trattati, quando non danno a temere un animo ostile contra loro, che gli riduca a farsi di difensori avversarj. Questo esige la legislazione oggidì universale, e l' armonia spezialmente della nostra, dopo restituiti i prezzi di tutte le cose, sien naturali, sieno artifiziali, alla contrattazion libera delle parti. Questo esige la dignità e la natura della professione, di cui si tratta, che altrimento scenderebbe al di sotto delle più vili, e perderebbe la sua qualità di liberale. Vedete la osservazione VI del capo V.

(1) Virg.

CAN. IV.

**La seconda maniera di estimare la ricompensa dovuta allo avvocato, è quella, che nella discordia col cliente, si faccia giudiziariamente; ed il giudizio vuol esser prudenziale, e procedente da perizia della professione.**

Scolio. La pruova di questo canone è parte in tutta la osservazione VI del cap. V; parte nello scolio del canone II.

CAN. V.

**La legge può dare una norma in questa parte, ma stabilendo soltanto un *maximum*; e lasciando, che gli estimatori ne attribuiscano o la parte, che crederanno, secondo i casi; o il tutto, quando concorrano circostanze, che faccian pregevolissima l' opera prestata.**

Scolio. Le opere degli avvocati, in quanto si riferiscono alle cause, soprattutto pecuniarie, hanno un merito naturalmente limitato; sebben possano averlo illimitato, come letterarie produzioni. Per esempio, le orazioni di Cicerone per *Roscio Amerino*, per *Aulo Cecina*, per *Archia Poeta*, come composizioni di quel sommo oratore, non han prezzo, che le paghi; alla stessa guisa, che l' Apollo di Belvedere, la Venere de' Medici, la Trasfigurazione di Raffaele. Ma come difese di cause, non avrebber certo potuto valere più dell' interesse pecuniario di Roscio e di Cecina, nè più del titolo di cittadino romano sostenuto per *Archia*; e neppure valerlo per intero, perchè costoro avrebbero allor fatte le loro cause per l' oratore, ma non per se. La misura dunque naturale della ricompensa di una difesa è molto di sotto al valor di-

feso. Quanta poi debba essere tal differenza, è dell' uso o della legge il determinarlo.

Che se una causa di picciolo valore per se stessa, influisca col suo esempio in altra o in altre di gran valore, la estimazione della prima causa non si dee allora restringere al valor particolare della prima; ma convien, che abbia riguardo agli altri valori, che possano esser fatti salvi per essa. Per esempio, la causa di un picciolo censo sopra un dato fondo, può divenire importantissima, per chi pretende riscuoterlo, se col detto censo ne concorrano altri simili, che formino uniti un gran valore; e se il picciolo censo sia dovuto dal più potente, o da colui, che si possa difender meglio degli altri. In questo caso la difesa del picciol censo può costare assai più, che il valor capitale di esso. Questa non è allora la causa di un censo, ma di molti.

### C A N. VI.

**Il massimo della legge convien, che sia relativo alla causa (I); che dipenda da un dato della causa stessa (II), il quale abbia la principale analogia colla rimunerazione dello avvocato (III); e che sia di facile e sicura conoscenza (IV).**

Scolio I. Se il massimo sia assoluto per tutte le cause, servirà poco a temperare l' arbitrio del giudice, com' era quello de' cento aurei presso i Romani. Questo limite era troppo largo per le cause modiche, e troppo angusto per le grandissime, benchè di somma considerevole, come si è dimostrato nella nota alla faccista 6. Le moderne nazioni, nell'accettare il diritto romano in generale, perciò il rifiutarono.

II. Per potere il desiderato massimo esser relativo alla causa, è forza, che dipenda da un

dato proprio di essa, e non consista in una somma unica per tutte le cause.

III. Se il dato della causa non abbia la principale analogia alla rimunerazione per essa dovuta, sarà poco soddisfacente; come la durata, per esempio, della causa, la lunghezza della scrittura per essa fatta, il tempo impiegato in questo o in altro lavoro. Queste son tutte circostanze valutabili, ma secondariamente, *et caeteris paribus*; e per esse appunto ed altre simili va data al giudice la latitudine inclusa nel massimo.

IV. La facilità e la sicurezza della conoscenza del dato, da cui dovrà dipendere la massima ricompensa, è un altro requisito importante; poichè la norma, che si cerca, è desiderata per facilitar la giustizia nella materia, non per intralciarla. Il tempo impiegato nell'opera, come misura del suo merito, ha quest'altra difficoltà, che in molte delle opere dell'avvocato non puote esser provato, nè conosciuto; e volendolo ricavare dal merito della opera, si caderebbe nel circolo vizioso. La misura è fatta per misurare, non per essere misurata dalle grandezze, che debbe ella misurare. Il lume è fatto per far vedere gli obbietti circostanti, non per esser visto col mezzo loro.

### CAN. VII.

**Il dato da regolare la massima ricompensa, nelle cose civili, non altro può essere, che il valor della cosa litigiosa (I), depurato da tutti i pesi intrinseci ed estrinseci, che non vengano in quistione (II). Le cause civili inestimabili si debbon rimettere principalmente alla discrezione del giudice (III).**

Scolio. I. Che dal valor della causa dipenda principalmente la quantità della ricompensa dovuta all'avvocato, trasparisce abbastanza da quel, che

si è detto sul canone V. Egli è appunto quel dato, che ha la principale e la più grande analogia colla materia, ossia colla obbligazion del cliente verso lo avvocato; ed è facilissimo a conoscersi, anzi a conoscersi di per se stesso. Il cliente dee rimunerar l'avvocato d' un benefizio, che ne ha ricevuto. La rimunerazione vuol esser proporzionata al benefizio. La grandezza del benefizio viene da molte cose, dal grado del benefattore, dalla intensità e dalla lunghezza della pena, che gli è costato ecc. ma soprattutto dall' utile proccurato al beneficato. L' utile ordinario d' ogni difesa è in ragione del valor della cosa difesa. Dunque il valor della causa è quel dato principale, che può servire di giusta norma alla ricompensa di chi vi ha faticato. Questo appunto è il *Pro modo litis* del diritto romano; circostanza messa ivi come la prima di tutte quelle, che dovevan venire nel calcolo della tassa. Le altre vengono tutte appresso, *et pro advocati facundia*, *proque fori et judicii consuetudine* ecc.

La differenza fra'l sistema, che qui si propone, e quello del diritto romano, si è; che ivi il massimo della legge, cioè la somma de' cento aurei, è assoluto, generale, ed indipendente dall' affare; e la qualità dell' affare serve al giudice per prendere, insieme con tutte le altre circostanze, un punto dentro la latitudine a lui data fino a quel massimo: qui il *modus litis* determina il massimo relativo della ricompensa, che per una data lite, si possa attribuire; e tutte le altre circostanze servono a scegliere un punto di quella linea, che termina a tal massimo. Il sistema, che si propone, ammette anche un secondo massimo, assoluto, generale, e indipendente dall' affare, simile a quello del diritto romano; e serve per tutte le cause di un valore straordinario, che si confondono in uno, come si vedrà negli articoli, che formeranno lo sviluppo de' presenti canoni. Veggansi i primi tre col loro scolio.

II. È giustissimo, che il valor della causa, il quale dee servir di norma alla ricompensa, sia depurato da' pesi indipendenti dalla lite. Una eredità di duc. 100 mila, che ne abbia di debiti 50 mila, vale per l'erede 50 mila, e non cento mila. Un fondo, gravato d'un canone, vale pel possessore un valor diminuito da quello del canone.

III. Per le cose civili inestimabili, non resta, che rimetterne una tal quale estimazione al giudice. Così espressamente fece FEDERIGO II nello stabilire la sessagesima. Il RE Cattolico nella prammatica del palmario non ne fece motto. Ma tal remissione da farsi *principalmente*, non impedisce, che una certa assimilazion generale alle cause estimabili, si possa far dalla legge, come si vedrà negli articoli del sistema, che si propone. Vedete lo articolo VII del c. VII.

### C A N. VIII.

**Liquidato il valor della causa, il massimo da attribuirsi alle fatiche dello avvocato può esser di un tanto per cento (I), da procedere in ragione inversa del valor della causa (II); ma in modo, che la causa maggiore porti per regola una maggior retribuzione (III); salva qualche eccezione, nella quale la dovrà almeno portar non minore (IV); ed in modo, che tal ricompensa non vada più oltre, giunta che sarà ad una certa somma (V).**

SCOLIO I. La ragionevolezza della prima parte si manifesta da se stessa. In oltre ella è conforme alle patrie leggi. La sessagesima di FEDERIGO era un tanto per cento, cioè un poco meno del due. Il palmario del RE Cattolico è anche di un tanto per cento. Il tanto per cento forma un massimo relativo e proporzionato ad ogni causa; e non as-

soluto ed unico per tutte, come i cento aurei romani.

II. Il decrescere del tanto per cento, a misura che il valor della causa cresca, è giusto, perchè le fatiche non crescono veramente a proporzione del valor della causa. Non perchè la causa sia di ventimila ducati, ne siegue, che l'avvocato debba avervi impiegato il doppio della fatica, che per diecimila.

III. Ma è giusto altresì, che chi abbia faticato per 20 mila sia più rimunerato, che per 10 mila. Le sollecitudini son sempre maggiori nelle cause maggiori; e la *responsabilità* di coscienza è maggiore. La utilità prestata al cliente è anche maggiore. Questo ragionevole aumento si ottiene, diminuendo progressivamente il tanto per cento, ma calcolandolo sopra un valsente maggiore. L'un per cento, per esempio, sopra ducati mille dà dieci: e l'un meno un decimo sopra dumila, se non dà venti, dà diciotto. Simile norma si tiene anche nella prammatica del palmario. La mancanza di questo *inverso* era un difetto della sessagesima di FEDERIGO.

IV. Per la cennata eccezione, vedete l'articolo XII del capo VII.

V. Giunta però la ricompensa ad una somma considerevole, è giusto, che non vada oltre, tuttochè vi vada il valsente della causa. Nelle cure dello avvocato, la causa, per esempio, d'un milione si confonde con quella di mezzo milione. Nè si fatica più alla prima, che alla seconda, sotto il rapporto della quantità. Il diritto di commessione, che i mercatanti pagano ed esigono tra loro, non ha un termine, a cui egli si fermi. E questo è ragionevole per un motivo contrario. La compera o la vendita per un milione di derrate, richiede il doppio del tempo, che per mezzo milione, maggior numero di contratti, doppio trasporto, maggior cura di conservazione ecc. La mancanza di un termine estremo era un altro difetto della

sessagesima di FEDERIGO; ed è supplita nel palmario Carolino.

### CAN. IX.

**Siccome la costituzione di un massimo, oltre cui il giudice non possa scorrere, è ragionevole in questa materia, così può convenire la costituzione di un minimo, sotto il quale non possa egli discendere.**

SCOLIO. Il minimo può giovare a tre fini. 1. Ad impedire il soverchio arbitrio, nella valutazione delle circostanze secondarie o prudenziali. 2. A fare, che non si dia mai ad un avvocato una somma disdecorosa per troppa tenuità. Chi vuole l'opera dello avvocato, dee onorarlo, non fargli onta. La mancanza di questo altro estremo formava anche un difetto della sessagesima Fridericiana, e contribuì a farla andare in desuetudine. Per un affare di cento ducati sarebbero toccati allo avvocato intorno a sedici carlini. Chi vuole un avvocato per un affare di tal fatta, bisogna dire, che vi consideri un valor di affezione, più forte del pecuniario; ed allora non è ingiusto, che paghi e dieci e dodici ducati. Più tosto, quando occorra *in tenui labor*, la legge imporrà con lode allo avvocato una liberalità, che senza dubbio porta seco la più nobil retribuzione. 3. Un altro vantaggio, che può nascere dal dar fissi due estremi, si è, che ristretta fra loro la controversia, posson le parti porsi d'accordo più facilmente tra se.

### CAN. X.

**Oltre la ricompensa delle fatiche, convien, che si dia un palmario dalla parte vincitrice al suo avvocato (I); ma ne' gradi superiori, ed esclusi i giudizj per**

via di sommaria esposizione (II). Egli può essere anche di un tanto per cento, diverso dal tanto per cento delle fatiche (III); e procedente del pari, in ragione inversa del valor della causa (IV); ma non diminuibile ad arbitrio del giudice (V). Il palmario si può dare nel primo giudizio, quando questo senza sperimenti ulteriori passi in cosa giudicata; e deve essere regolato in modo, che la sola vittoria irrevocabile lo porti intero (VI).

Scolio I. Il palmario era conosciuto dal diritto romano (1). È giusto porre una distinzione notabile fra la causa vinta e la causa perduta. Il palmario è stato sempre tra noi degli avvocati, e non de' procuratori, che oggi diciamo *patrocinatori*. Anzi del solo avvocato, che abbia portato il carico principale della causa. *Uni ex advocatis palmarium deberi*, dice la prammatica dell'augusta memoria di Carlo Borbone. La ragione anche è pe' soli avvocati. La vittoria è il frutto delle fatiche principali della causa, e queste sono degli avvocati. Il palmario è il compenso delle agitazioni e de' palpiti sofferti, e questi sono degli avvocati.

II. Il primo grado di giurisdizione non merita palmario, perchè nella procedura attuale, serve soltanto alla preparazione della causa. Il palmario della prammatica non competeva pe' *decreti* della G. C. della Vicaria, ma solo per le *sentenze*, che nel linguaggio di allora erano del S. R. Consiglio, e degli altri tribunali supremi. I giudizj per via di *sommaria esposizione*, de' quali parlan le Leggi di Procedura Civile, nel tit. XVI

---

(1) *L. I, §. 12. D. De extraordinariis cognitionibus.*

del VI libro, per la loro facilità, non meritan palmario.

III. Il tanto per cento e 'l suo progressivo decrescimento vien giustificato dalle cose dette sotto il canone VIII, scolio II; e corrisponde alla prammatica del 46.

IV. La latitudine da darsi al giudice fino al massimo, nella ricompensa delle fatiche, non dee riguardare il palmario. La vittoria ha sempre lo stesso merito e la stessa utilità pel litigante, o che lo avvocato abbia poco o molto faticato, o ch' egli sia del primo grado o di grado inferiore ecc. E se la vittoria sia stata effetto di buona fortuna del cliente, non è ingiusto, che ne partecipi lo avvocato, il quale in molte cose partecipa della sua mala.

V. Per questa ragione, convien che il palmario si dia, quando la sentenza di prima istanza, senza sperimenti ulteriori, passi in cosa giudicata. Si può anche dire in questo caso, che lo avvocato abbia dapprima chiarita in modo la ragion del cliente, che la parte avversa si sia persuasa di cedervi.

VI. Una vittoria rivocabile non merita il palmario intero. Questo difetto era nella prammatica del 1746. Un avvocato riportava sentenza favorevole del S. R. Consiglio. *Palmarium* ( diceva la legge ) *uni ex advocatis a die latae sententiae STATIM deberi.* Guadagnava quindi il palmario. In grado di nullità, la sentenza si rivocava. La parte, che aveva pagato il palmario, non perciò il ricuperava. Sembra più giusto, che il palmario si distribuisca in più parti, quante son le vittorie, che posson concorrere a far la vittoria irrevocabile. A questo, secondo le modificazioni proposte dalla Consulta sul procedimento della Corte Suprema, ne occorrono al più tre. Alla prima vittoria il vincitore pagherà dunque un terzo del palmario; se la seconda formerà la cosa giudicata, come quando la Corte Suprema rigetta il ricorso,

lo stesso vincitore pagherà gli altri due terzi; se ne occorrerà una terza, pagherà un altro terzo per la seconda, e l'ultimo per la terza. In fatti se la C. Sup. abbia la prima volta annullato, e la nuova G. Corte Civile si sia conformata all'annullata decisione, abbiamo una seconda vittoria nel primo vincitore, col bisogno di ottenerne una terza. La terza farà la vittoria irrevocabile, quando, secondo le modificazioni proposte dalla Consulta nel procedimento della Corte Suprema, la elevazione del dubbio di legge venga di necessità dopo le due conformi di Gran Corte Civile. La distribuzione è anche utile pel caso, che più avvocati si succedano l'uno all'altro, nella difesa della stessa parte. Negli articoli sarà provveduto ad un altro caso, cioè che più avvocati sieno concorsi colle loro fatiche in una stessa vittoria.

### CAN. XI.

**Giova esser più largo nel palmario, che nelle fatiche; fino a rendere il palmario delle gran cause di molto superiore alla ricompensa delle fatiche.**

Scolio. Questa economia è utile a'clienti, perchè identifica lo interesse dello avvocato col loro. Lo avvocato non potrà sperare una gran retribuzione, se non vince. Giova alla parte succumbente, perchè si viene ad aver riguardo alla sua sventura. Lo allargamento del palmario va tutto a carico del vincitore, il quale può e debbe essere più liberale. Per gli avvocati, la vicenda dello stretto trattamento, allorchè perdono, è compensata dalla larghezza, di cui godono, allorchè vincono. La prammatica del 46 aveva questo di male, che il palmario non eccedeva i ducati mille, o la vittoria fosse stata di 40 mila ducati, o di cento, dugento, trecento mila ecc. laddove poi non poneva limite alla ricompensa delle fatiche.

CAN. XII.

Conviene in modo distribuire la ricompensa delle fatiche e 'l palmario, che succedendosi più avvocati l' uno all'altro, nella difesa dello stesso cliente, sia facile vedere, che cosa spetti a ciascuno.

Scolio. La utilità di questa regola è chiara. Per lo palmario se n' è detto abbastanza nello scolio VI del canone VIII.

CAN. XIII.

Le transazioni debbono essere molto profittevoli agli avvocati; e debbono partecipar del palmario.

Scolio. In primo luogo una transazione spesso non costa meno agli avvocati, che una causa vinta. Per la vittoria si dee combattere colla sola parte avversa; per la transazione si combatte anche col proprio cliente, e ci sono esempj grandi e dolorosi di perdite fatte, per essere stati i clienti indocili alle profferte, ed alle insinuazioni a transigere. In secondo luogo servirà agli avvocati di stimolo a procurarla, il buon trattamento, che ne spereranno. In terzo luogo, i nostri usi attribuiscono il mezzo palmario allo avvocato di ciascuna parte, a misura dell'utile da lui procacciato nelle transazioni.

CAN. XIV.

Nelle cause penali dee aver luogo non solo la ricompensa delle fatiche, ma benanche il palmario (I). La legge può stabilire gli estremi dell' una cosa e dell' altra, facendo una classificazione di cause, secondo le pene corrispon-

denti a' reati (II). Quando però si tratti di cause capitali di ricchi uomini, può lo avvocato pretendere di esser trattato al pari di un avvocato civile, che abbia difeso la intera fortuna del reo o di una sua gran parte (III).

Scolio I. Chi salva altrui la roba, ha un premio; e non l' avrà chi gli salvi la vita, la libertà e l' onore?

II. Siccome nelle cause civili il valor pecuniario è il più giusto regolo della ricompensa dello avvocato, così nelle penali non potrebbe altro esserlo, che la pena minacciata al reo. Questo nuovo dato ha gli stessi requisiti, che quello del valor pecuniario nelle cause civili; cioè la massima analogia colla rimunerazione dell' avvocato, e la facilità ad esser conosciuto. In quanto al primo, è chiaro, che la difesa in causa di morte meriti più, che in causa di semplice prigionia. L' analogia però non è così stretta da pena a pagamento, come da roba o danaro a pagamento. In quanto al secondo, l' atto di accusa del Pubblico Ministero, ammesso o modificato dal collegio de' giudicanti, fa conoscere senz' altra indagine, la pena, di cui il reo abbia corso il pericolo.

III. La ragione della eccezione sembra evidente. Sarebbe lo stesso assurdo di sopra, se un avvocato, il quale salvi ad un ricco uomo la vita, la libertà, l' onore, dovesse esser trattato da meno di altro, che gli abbia salvata la semplice roba. La sola vita non val certamente meno de' beni; e i beni (dicevano i nostri forensi) *sunt secundus sanguis hominis* (1); la qual frase non è senza eleganza, poichè i Greci chiamavano con uno stesso vocabolo la vita dell' uomo e i suoi averi (2). È quindi giusto, che lo avvo-

(1) Afflictus, *decis. XXIV.*

(2) Βίος.

cato nelle grandi cause criminali, possa pretendere, se vi truovi il suo pro, di esser trattato, come un avvocato civile, che abbia difesa la roba dello stesso reo.

### CAN. XV.

Le cause di tassa debbon correre tutti quegli stadj giurisdizionali, che sono aperti alle cause comuni (I). E dovunque si possa, è bene, che vadano in quelle camere, sia di tribunale civile, sia di G. C. Civile, dove la causa principale sia stata fatta (II).

SCOLIO I. Si vegga la osservazione VIII in fine, cap. V.

II. È ciò analogo allo stabilito nello art. 152 delle LL. di Proced. Civ. Il giudice, che ha giudicato della causa, conosce sin d'allora, e meglio, che possa altri fare, quel che può meritare lo avvocato.

### CAN. XVI.

Converrebbe, che nelle cause di tassa si tentasse preliminarmente e di diritto, una conciliazione tra avvocato e cliente; il che in Napoli si potrebbe comodamente fare dalla Camera di disciplina degli avvocati, prima di dare il suo avviso.

SCOLIO. Queste liti son molto dispiacevoli, sia che procedano da ingratitudine del cliente, sia da poca moderazione dell'avvocato. Nel primo caso il cliente mette nel male della lite colui, che ha travagliato per liberarne lui. Nel secondo, lo avvocato perde tutta la retribuziono dell'onore, e rendo vile e mercenaria la professione de' bene-

fiz]. Giustamente una legge: *Si auro pecuniaque capiantur, velut abjecti et degeneres, inter vilissimos connumerabuntur* ( 1 ). In entrambi i casi, i rapporti tutelari degenerano in ostili; e partoriscon di quelle liti, che al dir di Aristotile (2), son le più acerbe e più dure, cioè quelle, che vengono dalla parte di chi si attendevano meno. Il filosofo parla in particolare delle liti fra parenti; ma la sua ragione include anche quelle, di cui parliam noi.

(1) *L. VI, § 5, in fin. C. De postulando.*
(2) *Nell' Etica a Nicomaco.*

## CAP. VII.

### ARTICOLI

### *di un nuovo sistema di tasse.*

La Commessione, tenendo in veduta i canoni di sopra, che ha proposti a se stessa come i più giusti, e i più convenevoli alla materia, che abbia saputo trovare, ne ha ricavati i seguenti articoli, il cui complesso potrebbe formare un nuovo sistema di tasse.

ART. I.

Le cause civili si ripartiscono in cinque classi ordinarie, secondo il valore della cosa litigiosa. La prima termina al valore di 10 mila ducati; la seconda passa i 10 mila, e termina a 20 mila; la terza passa i 20 mila, e termina a 30 mila; la quarta passa i 30 mila, e termina a 40 mila; la quinta passa i 40 mila, e termina a 50 mila, oltre i quali non si tien conto di somma ulteriore; per rispetto alle fatiche. Succede alle cinque ordinarie una classe straordinaria, che passa i ducati 50 mila, e giugne a 500 mila, oltre i quali non si tien conto di quantità ulteriore; e tal classe è considerata in ordine al solo palmario.

ART. II.

Tutte le fatiche dalla introduzione della causa fino alla sentenza diffinitiva contraddittoria di prima istanza, avran per

massimo di ricompensa, l' uno per cento, nella prima classe; nove decimi, ossia nove carlini per ogni cento ducati, nella seconda; otto decimi, nella terza; sette decimi, nella quarta; sei decimi, nella quinta. Benvero pe' primi diecimila ducati, compresi nelle classi seconda, terza, quarta e quinta, si computerà sempre l' uno intero per cento, e questo farà parte del massimo delle dette classi superiori.

Le fatiche dall' atto di appello fino alla decisione diffinitiva contraddittoria, avran per massimo di ricompensa, il doppio della prima istanza.

Similmente l' egual doppio della prima istanza, dal primo ricorso per annullamento, sino al primo arresto della Corte Suprema.

Le fatiche in grado di rinvio avranno l' eguale della prima istanza. Similmente le fatiche in grado di ritorno alla Corte Suprema. Similmente le fatiche për la risoluzione sovrana del dubbio della legge.

### ART. III.

Le fatiche di ciascuno degli stadj di sopra disegnati comprendono non solo le fatte per la diffinitiva contraddittoria, sia sentenza, o decisione, o arresto della Corte Suprema, o sovrana risoluzione del dubbio di legge, che chiude l' ultimo stadio; ma eziandio le fatte per tutte le preparatorie, le interlocutorie, e le contumaciali, che possan precederla se vi abbia agito lo stesso avvocato.

Scolio *a' primi tre articoli*. I negozianti, presso i quali i vicendevoli interessi sono il meglio equilibrati, pagano e ricevono il 2 e fino al 3 per 100 nelle commessioni. Per commessione intendono o una vendita, o una compera, che si faccia per altrui conto. E se d'uno stesso valsente si faccia successivamente prima una vendita, poi del prezzo una compera, indi della cosa comperata un' altra vendita ecc. il diritto si moltiplica co' contratti eseguiti. Per assister poi alle liti di un corrispondente, sogliono esigere il quattro sul valore della lite. Nell' uno e nell' altro caso, la mercede cresce indefinitamente col valor della somma negoziata o curata. Ora una difesa di prima istanza, compresevi tutte le sentenze subordinate, che possano cadervi nel corso, è certamente maggiore opera, che la vendita o la compera d'una derrata. Quindi l' un per cento, col progressivo decrescimento del decimo nelle classi, che succedono alla prima, dato per massimo di ricompensa, ne' giudizj di prima istanza, è sì discreto, che nulla più. Per una causa di ducati cinquemila non potrà il cliente esser condannato a più di ducati cinquanta; e per dieci mila, a non più di cento. Chi volesse riconoscere partitamente tutte le fatiche e tutte le funzioni, che possono occorrere in un giudizio, e sia solo di prima istanza, si pruovi a fare un calcolo, e vedrà, a che arrivino i duc. 50, e i duc. 100. E ciò sia detto pe' litiganti. Per gli avvocati, essi debbon considerare, che le cause non finiscono alla prima istanza, e che la serie degli sperimenti, a cui sono esse soggette, de' quali la prima istanza ne esibisce un solo, graverebbe le parti, se si cominciasse da una quota più forte.

In fatti in grado di appello bisogna duplicare; nè si può far di meno, considerato ed il maggior numero de' giudici, a' quali fa d' uopo as-

sistere, ed il maggior peso del giudizio, e la maggior dignità del collegio. L' egual doppio almeno convien dare nel primo passaggio alla Corte Suprema, dove i giudici sono anche più numerosi, il collegio è più eminente, e le discussioni più difficili, perchè tutte versanti nel diritto, non ommessa la necessità di ben dilucidare il fatto. *Ex facto jus oritur*; ed altro diritto si richiede da altro fatto. Tutte queste circostanze avrebbero consigliato ad allargare un poco più la mano, quella soprattutto della eminenza della Corte Suprema; ma si è fatto prevalere il riguardo dovuto al litigante, a tutti gli altri, che gli sarebbero stati gravosi.

Le fatiche in grado di rinvio, o di ritorno alla Corte Suprema, si son poste al *simplo*, parte per l' accennata economia, parte perchè le cause, progredendo oltre, si vengono spianando e chiarendo tra via.

A buon conto una causa del valor di diecimila ducati, che sia stata fatta quattro volte, con tutto l' apparato de' giudizj subordinati, e col concorso di tutte le circostanze aggravanti, non potrà indurre nel cliente, altro obbligo per le fatiche dello avvocato o degli avvocati, che di ducati seicento, alla ragione del 6 per 100. Per una causa di ducati 20 mila, tutto monterà duc. 1140, al 5. 70; per 30 mila, 1560, al 5. 20; per 40 mila, 1860, al 4. 65; per 50 mila, 2040, al 4. 08.

Eccone la dimostrazione.

1. Causa di duc. 10 mila.

| | |
|---|---|
| Prima istanza, l' un per cento . . . | 100 |
| Appello, doppio . . . . . . . . | 200 |
| Corte Sup. *idem* . . . . . . . . | 200 |
| Rinvio, come nella prima istanza . . | 100 |
| Massimo totale di fatiche. . . . . | 600 |

Stanno 600 a 10000, come 6 a 100. Dunque la ragione è del 6 per cento.

II. Causa di duc. 20 mila.

Prima istanza.

Sopra i primi 10000 l' un per 100 . 100

Sopra i secoodi, carlini 9 per ogni ducati 100 . . . . . . . . . . . 90

190

Appello, doppio . . . . . . . . 380

Corte Sup. *idem* . . . . . . . . 380

Rinvio, come in prima istaoza . . . 190

Massimo totale di fatiche . . . . . 1140

Stanno 1140 a 20000, come 5.70 a 100. Dunque la ragione è del 5.70 per 100.

---

III. Causa di ducati 30 mila.

Prima istanza.

Sopra i primi diecimila l'uo per 100. 100

Sopra gli altri 20 mila, carlini 8 per ogoi duc. 100.. . . . . . . . . 160

260

Appello, doppio . . . . . . . . 520

Corte Sup. *idem* . . . . . . . . 520

Rinvio, come in prima istanza . . . 260

Massimo totale di fatiche. . . . . . 1560

Stanno 1560 a 30000, come 5.20 a 100. Dunque la ragione è del 5. 20 per 100.

---

IV. Causa di duc. 40 mila.

Prima istaoza.

Sopra i primi diecimila l'un per 100. 100

Sopra gli altri trentamila, sette carlini per ogni ducati cento. . . . . . . 210

310

Appello, doppio . . . . . . . . 620

Corte Sup. *idem* . . . . . . . . 620

Riovio, come in prima istanza. . . 310

Massimo totale di fatiche . . . . . 1860

Stanno 1860 a 40000, come 4.65 a 100. Dunque la ragione è del 4.65 per 100.

V. Causa di ducati 50 mila.

Prima istanza.

| | |
|---|---|
| Sopra i primi diecimila l'un per 100. | 100 |
| Sopra gli altri quarantamila, sei carlini per ogni cento ducati . . . . | 240 |
| | 340 |
| Appello, doppio . . . . . . . . | 680 |
| Corte Sup. *idem* . . . . . . . . | 680 |
| Rinvio, come in prima istanza . . . | 340 |
| Massimo totale di fatiche . . . . | 2040 |

Stanno 2040 a 50000, come 4.08 a 100. Dunque la ragione è del 4.08 per 100.

---

Le fatiche non passeranno mai i duc. 2040, per quanto la causa ecceda, e sia del milione e de' due milioni; sulle quali cause ricadono a due carlini, e ad un carlino per ogni cento ducati. La classe superiore, ossia quella delle cause massime, da' 50 mila passati sino a 500 mila, è posta pe' soli palmarj.

Il progresso più naturale sarebbe forse un poco diverso, cioè far correre sempre l'intero un per cento sopra i primi duc. 10 mila, sempre i nove decimi sopra i secondi 10 mila, sempre gli otto decimi sopra i terzi 10 mila, sempre i sette decimi sopra i quarti diecimila, i sei decimi sopra i soli ultimi 10 mila; e non estendere il decremento relativo agli ultimi 10 mila, alle migliaja precedenti. Ma la Commessione ha preferita sempre la sobrietà della ricompensa a tutti gli altri riguardi. Per un temperamento ha lasciato solo intatto l'un per cento su' primi 10 mila ducati. Artic. II. Con questo temperamento si giugne a portare il massimo delle fatiche, per qualunque grandiosissima causa, fatta quattro volte, a' duc. 2040; poichè, come si è visto, in termini di fatiche, non si tien conto di altro valore di causa, che di duc. 50 mila. Ed ecco per le fatiche un massimo relativo, ed un massimo assoluto, giusta lo scolio I del canone VII. Il re-

lativo è per le cause di sotto a' duc. 50 mila. Da questo valore in poi s' incontra un termine assoluto e impreteribile per tutte.

A R T. IV.

La ricompensa determinata, come massima, per le fatiche, nell'articolo II, sarà sempre soggetta al prudente arbitrio di chi dovrà farne giudizio; e per aggiudicarla senza deminuzione, bisogna, che vi concorrano la difficoltà della causa, il grado primario dell'avvocato, il merito intrinseco delle opere prestate, la loro moltiplicità, o altre circostanze, che meritino distinzione. Quando il massimo consista in una somma ben modica, la sola modicità potrà essere un motivo per darlo intero.

Scolio. Con questo arbitrio da darsi al giudice si soddisfa a quella varietà, di cui si è parlato nel can. II e nel suo scolio; arbitrio però, che non può degenerare in licenza, per lo freno del massimo; nè divenire invidioso, per un altro freno, che siegue.

A R T. V.

Vi sarà benanche un minimo per le fatiche, di sotto al quale ne' giudizj di tassa non si potrà discendere. Questo minimo sarà la metà del massimo corrispondente.

ART. VI.

Per tutte le fatiche di prima istanza, nelle cause di prima classe, presso i tribunali civili, non si darà mai allo avvocato meno di duc. trenta.

Scolio. Si potrebbero dare ad un avvocato duc. cinque per una causa di ducati cinquecento? o dieci per una di mille? Sarebbe la via da far subito andare in desuetudine la legge, come andò quella della sessagesima di Federigo II. Ved. il cap. II. Le leggi, che cozzano colla natura delle cose, dopo non lungo andare si consumano, perchè la natura è più salda delle invenzioni dell' uomo. La giustizia naturale prevale a poco a poco, e distrugge la positiva, quando sieno in collisione.

Dando non meno di duc. trenta per una modica causa in tribunal civile, tutte le cause inferiori a duc. 3000 vengono pareggiate a questo valore. La ricompensa in questo caso viene al due, al tre, ed anche a più per cento, nella prima istanza. Questa eccezione per le piccole cause è inevitabile. Vedete lo scolio al can. IX. Per questa stessa mira si è detto nello art. IV, che la modicità della somma potrà essere una circostanza bastevole a far dare per essa sola il massimo intero. Proposizione tanto più giusta quanto che nelle piccole cause difficilmente s'incontra un avvocato primario, ed il massimo rimarrebbe quasi sempre inapplicabile.

ART. VII.

La parte, che avrà vinto in diffinitivo, darà per la vittoria, al suo avvocato, colle spiegazioni contenute nel seguente articolo, un palmario corrispondente al valore ottenuto o risparmiato. Egli sarà

del due per cento nelle cause di prima classe; in quelle di seconda, del due meno un decimo dello stesso due, ossia di carlini 18 per ogni cento ducati; in quelle di terza, del due meno due decimi; in quelle di quarta, del due meno tre decimi; in quelle di quinta, del due meno quattro decimi. Benvero pe' primi diecimila ducati, nelle classi seconda, terza, quarta e quinta, si computerà sempre lo intero due (I). Nelle cause finalmente di sesta classe, al palmario dovuto su' duc. 50 mila, si aggiungerà il due per cento su tutte le quantità ulteriori, fino al valore di ducati 500 mila, oltre i quali non si terrà conto di altro (II).

Scolio I. Il palmario della prammatica del 1746 è del tre per 100, nelle cause fino a duc. 10 mila. Quì si comincia dal due, in considerazione del progresso, che gli si dà oltre l'estremo della prammatica. Il decrescimento progressivo procede di decimo in decimo, al pari che nelle fatiche, considerato il due come unità, salvo sempre lo intero su' primi ducati diecimila. Quindi per una causa di duc. 10 mila, il palmario sarà di duc. 200; per duc. 20 mila, di 380; per duc. 30 mila, di 520; per duc. 40 mila, di 620; per duc. 50 mila, di 680. Per lo due, che si conserva intero sopra i primi duc. 10 mila, vedete lo scolio a' primi tre articoli verso la fine.

Ecco la dimostrazione de' cennati risultamenti.

I. Causa di duc. 10 mila.

Il due per cento dà. . . . . . . 200

II. Causa di duc. 20 mila.

Sopra i primi 10 mila il due intero. . 200

Sopra i secondi, il due meno il suo decimo. . . . . . . . . . . 180

380

III. Causa di duc. 30 mila.

Sopra i primi 10 mila . . . . . . 200

Sopra gli altri 20 mila, il due per cento darebbe 400, da'quali detratte due decime parti, restano. . . . . . . . . 320

520

IV. Causa di duc. 40 mila.

Sopra i primi 10 mila . . . . . . 200

Sopra gli altri 30 mila, il due per cento darebbe 600; da'quali detratte tre decime parti, restano . . . . . . . . 420

620

V. Causa di duc. 50 mila.

Sopra i primi 10 mila . . . . . . 200

Sopra gli altri 40 mila, il due per cento darebbe 800, da' quali detratte quattro decime parti, restano . . . . . . 480

680

Riscontrando questa tavola con quella delle fatiche, inserita nello scolio de' primi tre articoli, si scorge, che il tutto del palmario, nelle cinque classi ordinarie, riesce eguale al massimo delle fatiche in grado di appello, ossia riesce il doppio della prima istanza. Sicchè nelle dette cinque classi, calcolato per una data causa il massimo della prima istanza, si hanno a colpo d'occhio tutti i risultamenti desiderabili; per lo appello è il duplo; per lo primo arresto della Corte Suprema è il duplo; e per lo intero palmario è lo stesso duplo. Il simplo della prima istanza serve anche per lo rinvio; serve per un secondo arresto di Corte Suprema ecc. Il minimo è anche di fact-

lissimo trovamento, perchè la metà del massimo.

II. La sesta classe comprende le cause massime, da'50 mila passati a 500 mila ed oltre. Ma l'oltre non viene in calcolo. Quì l'aumento è uniforme, cioè del 2 per 100, che al palmario de'duc. 50 mila, si aggiunge su tutte le quantità ulteriori fino a'500 mila. Questo secondo due, che succede nelle cause massime al primo due, non è soggetto a decremento progressivo, come è soggetto il primo; perchè le cause di tal fatta non pagano aumento per le fatiche, le quali restan sempre alla tassa della quinta classe, cioè a' duc. 2040. La maggior quantità, a cui possa tal palmario giugnere, sarà di duc. 9680, il che suppone una vittoria di mezzo milione, ed oltre. Per una vittoria di duc. 400 mila, il palmario sarebbe di 7680. Per 300 mila, di 5680. Per 200 mila, di 3680. Per 100 mila, di 1680.

La dimostrazione di quest'altra parte è anche facilissima. Palmario de' primi 50 mila è 680, come pocanzi è stato dimostrato. Il due per cento sopra i secondi 50 mila, dà mille. Dunque 1680 per 100 mila. Ogni cento mila di più dà altri 2000. Dunque 3680 per 200 mila; 5680 per 300 mila; 7680 per 400 mila; 9680 per 500 mila.

Chi vinca mezzo milione, pagherà con piacere e con facilità, per premio della vittoria, i 9680 ducati; atteso spezialmente, che per le fatiche di quattro giudizj, non passerà mai i ducati 2040. Ci abbiamo esempj in Napoli ed in Palermo di razionali, che han guadagnato sopra un solo affare dodici e quattordici mila ducati. Non debbon quindi far maraviglia i quasi dodici mila ducati, cui possa giugnere un avvocato, tra palmario e fatiche, in causa di valore ingente. Ma cause di tal sorta son così rare, che il farne un articolo di legge quasi ad altro non giova, che ad onorare l'arte di Tullio e di Demostene, ed a nudrirla di speranze, se non di ricchezze. E quan-

do si verifichi uno di questi esempj, egli non incomoda alcuno, e giova a moltissimi.

### ART. VIII.

Non competerà palmario nelle materie di sommaria esposizione, di cui si parla nel titolo XVI del VI libro delle LL. di Proc. Civile; e neppure ne' giudizj di prima istanza in generale; salvo se in questi la sentenza diffinitiva sia passata in cosa giudicata, senza sperimento ulteriore. Dove la causa soggiaccia a sperimenti ulteriori, per ogni vittoria, sia in grado di appello, sia in Corte Suprema, sia nella risoluzione sovrana del dubbio della legge, che emerga dalla Corte Suprema, si darà allo avvocato, che l'avrà conseguita, il terzo del tanto stabilito nell' articolo VII. Dove però la seconda vittoria formi la cosa giudicata, come il rigetto del ricorso per annullamento, o la seconda decisione in grado di rinvio, consentanea all' annullamento della Corte Suprema; porterà seco gli altri due terzi del palmario. E lo porterà intero la prima vittoria in grado di appello, se senza sperimento ulteriore passi in cosa giudicata. Tutto ciò in modo, che un palmario intero non venga pagato se non da quella sola parte, che abbia conseguita la vittoria irrevocabile.

### ART. IX.

Il palmario delle cause civili sia nelle parti, sia nel tutto, non è diminuibile ad arbitrio del giudice.

Scolio. Per questo e pel precedente articolo, vedete gli scolj al can. X. Perchè si sia detto *palmario di cause civili*, vedete l'artic. XXX col suo scolio.

A R T. X.

**Nel determinare il valore della cosa veramente litigiosa, per la norma de' giudizj di tassa, bisogna separarla da tutto quello, che non è controverso, e depurarla da tutti i pesi intrinseci; ma prudenzialmente e senza giudizio separato, tenendo presenti i principali elementi opportuni.**

A R T. XI.

**Il palmario non entrerà mai nella tassa delle spese, alle quali è condannata la parte succumbente. Le sole fatiche dello avvocato contrario vi entreranno, quando lo stimeranno i giudici; a differenza delle vacazioni del patrocinatore, che sempre entrano nella condanna delle spese.**

Scolio. La procedura di oggidì fa sempre entrare nella condanna delle spese, a carico della parte succumbente, le vacazioni del patrocinatore contrario. Della spesa sofferta per lo avvocato non ne favella. Ma questa merita distinzione. Ci ha delle cause temerarie, nelle quali è giusto, che il perdente ristori il vincitore anche di sì fatta spesa. Ce ne ha delle dubbie, nelle quali è ben duro, che chi perde, paghi tutto, sia a titolo di multa, sia a titolo d' indennità. Chi sostiene una causa dubbia, non fa torto ad alcuno, e non merita pena. Il torto in questo caso è della legge: o pure è sventura, che nasce dalla oscurità

e dalla perplessità del fatto. La condanna alle spese, per diritto romano, *erat poena temere litigantium. Sunt autem temerarii litigatores, qui sine probabili causa litigant. . . . Absolvunt a temeritate non tantum obscuritas facti, sed etiam iuris ambigua interpretatio, ut in utraque tamen reo facilius, quam actori ignoscatur* (1). La legislazione moderna non si può certo vantare di non aver nei, nè dubbj; nè la natura delle cose è cambiata, per poter dire, che fatti e casi difficili ed oscuri non avvengano. Il vincitore di una causa dubbia può bene esser contento, se la vittoria gli costi qualche cosa. E il perdente della causa ingiusta non si dee dolere, se non della sua temerità, se paghi anche le fatiche dello avvocato contrario.

### ART. XII.

Per le materie civili non soggette ad estimazione pecuniaria, si farà nel giudizio di tassa la estimazion della lite, ad arbitrio di uom dabbene; in modo però, che non si passi il valore delle cause di seconda classe, giusta la definizione dell' articolo I.

Scolio. Come potrebbesi altrimento regolar la tassa in un giudizio d' impedimento di matrimonio, in una causa di patria potestà, in una causa di puntiglio? L' Imperadore Federigo abbandonò tutte le cause di questa fatta alla prudenza del magistrato. Qui si soggettano ad una certa misura, da non potersi oltrepassare. Le cause di seconda classe dan latitudine fino a ducati ventimila.

---

(1) *Huberus, Praelection. Jur. Civ. Tom. I. De poena temere litigantium.*

A R T. XIII.

Quando il valor maggiore della causa meni ad un risultamento per lo avvocato, minore di quello, che nasca da una causa di valor minore; si prenderà norma dal valor minore prossimo, che dia il risultamento maggiore.

Scolio. Questa regola è necessaria ad evitar l'assurdo ne' passaggi dalla classe seconda alla terza, dalla terza alla quarta, e dalla quarta alla quinta. Sia una causa di due. 21 mila. Pe' primi diecimila avremo di fatiche 100 in prima istanza, più 88 per gli altri 11000, attesochè nella terza classe si danno due decimi di meno, che nella prima, ossia carlini otto per ogni ducati cento. Intanto per ducati 20 mila si darebbero 190; poichè la seconda classe, porta la deminuzione di un decimo solo sopra i secondi diecimila. Dunqne si farà conto, che l'avvocato abbia difesa una causa di due. 20 mila, non 21 mila. Il simile avviene ne' passaggi alla qnarta ed alla quinta classe. E così per le fatiche, come pel palmario.

Questo evento fu preveduto nella prammatica del 1746 in ordine al palmario; perchè ivi la classificazione è anche di diecimila in diecimila, e la ragione del palmario procede in ragione inversa, con progresso però non decimale; e vi si dà un compenso particolare per ciascun passaggio da classe a classe. Quì si è sopplito con nna formola generale, che porta maggiore esattezza e maggior semplicità.

A R T. XIV.

I giudizj incidentali, se saran tali, che assorbiscan la causa principale, verranno stimati come causa principale. Se non l'assorbiscano, potranno essere

stimati sino alla metà del valore della causa principale, a misura della maggiore o minore influenza, che vi avranno.

Scolio. Una quistione di stato, per esempio, sorta in un giudizio di successione, val quanto quella successione, che colui, cui si è mossa tal quistione, pretende. Un incidente di falso civile contra un testamento, vale quanto la eredità, o la quota pretesa per tal testamento. Una causa di competenza non molto per lo più influisce nel successo di una lite, quando accada fra autorità dello stesso paese; ma moltissimo, quando si agisca con un estero, che declini i tribunali del regno, per esser giudicato di fuori.

ART. XV.

Se in uno stesso stadio di una causa sieno contemporaneamente intervenuti più avvocati, verrà divisa fra loro la ricompensa delle fatiche, a misura della parte avutavi da ciascuno. Il palmario toccherà al solo, che avrà portato il carico principale; il quale, volendo evitare le controversie, potrà assumere tal qualità nel soscrivere co' colleghi le allegazioni, o altre carte, che si facciano a nome comune. Se niuno de' più si potrà dire principale nella causa, anche il palmario verrà diviso fra loro.

Scolio. È antico ed insieme giusto uso del nostro foro, che il palmario si dia ad un solo de' più avvocati della causa, e propriamente al principale incaricato. Quest' uso passò in legge scritta nella prammatica del 1746. *Uni ex advocatis palmarium deberi.* Ma qual si dirà l' avvocato principale? Questa caratteristica si dee desumere

dalle circostanze; e non può venire da niuna delle parti della difesa, presa isolatamente. Talvolta il principale è chi abbia fondata l'azione o la eccezione, e ne abbia diretto tutto lo andamento, benchè altri abbia scritto o aringato, come dipendente da lui. Talvolta è il sopravvenuto a scrivere ed a parlare, quando costui sia un uomo di maggior credito, invitato a supplire al minor grado di chi abbia istituito e cominciato il giudizio. Tra chi scrive e chi parla, se il secondo non ha fatto altro, che prestar la voce allo scritto, non sarà per questo il principale avvocato della causa; ma se sia stato invitato, pe' suoi lumi maggiori e per la sua maggiore autorità, ed abbia formato un più sagace sistema di difesa, benchè orale, l'affare sarà all' opposto. A buon conto tutto dipende dalle circostanze. S'elle daranno lo scioglimento del problema, bene sta. Se no, in questo caso la divisione del palmario, non sarà ingiusta. A prevenire però le liti, gioverà introdurre la soscrizione qualificata del principale avvocato, la quale fatta in faccia a' colleghi, basterà a decidere contra di loro.

### ART. XVI.

**I soli consulti, che il cliente abbia presi da altri avvocati, o di sua volontà, o a suggerimento dell' avvocato ordinario, o in iscritto, o in voce, o da solo a solo, o in sessione collo stesso avvocato ordinario, saranno a carico del cliente. E per un consulto in voce non si tasseran meno di ducati dodici in Napoli, e di sei nelle residenze di altre Gran Corti Civili.**

Scolio. Lo avvocato, che desidera i lumi altrui pel miglior servizio del cliente, merita lode e riconoscenza da costui. Non è quindi giusto, che

debba farlo con discapito della sua retribuzione. E molto più, se il cliente stesso abbia provocato un tale ajuto.

ART. XVII.

Se in uno stesso stadio della causa, altri avvocati avran faticato per le preparatorie, le interlocutorie, e le contumaciali, ed altro per la diffinitiva contraddittoria; le fatiche per una preparatoria si potranno estimare per massimo fino ad un terzo di quello, che possa darsi per la contraddittoria diffinitiva; per una interlocutoria, fino alla metà; per le contumaciali, o preparatorie, o interlocutorie, o diffinitive, fino alla metà della contraddittoria analoga; in modo però, che per nessuna delle difese relative a tali pronunziazioni di secondo ordine, si possa dar meno di duc. 12 in Napoli, e di sei nelle provincie.

Scolio. Non sembri esorbitante il portare fino ad un terzo una semplice preparatoria. Alle volte si agisce, per far decidere la causa in diffinitivo, e travagliasi analogamente a tal fine; e n' esce poi una preparatoria. Alle volte una preparatoria, come per esempio una istruzion per iscritto, si procura studiosamente, per distogliere una prossima perdita minacciata. Le interlocutorie son di per se stesse più importanti, come quelle, che non lasciano intatto il merito della causa. Quando poi nelle circostanze, o la preparatoria o la interlocutoria sia di picciol momento, il giudice ha bastevole latitudine, potendo discendere fino al minimo indicato nell' articolo presente.

A R T. XVIII.

Ne' casi del precedente articolo, si terrà conto di quel, che si sia meritato da altri avvocati, nel tassarsi la ricompensa allo avvocato, che avrà agito nella diffinitiva contraddittoria; in modo però, che questa non manchi d'una ricompensa sufficiente.

Scolio. Questo articolo è conseguenza dell' articolo III. Ma può bene accadere, che succedutisi più avvocati l' uno all' altro nel corso d' un giudizio, l' ultimo, che avrà agito in diffinitivo, truovi consumata tutta la ricompensa corrispondente allo stadio. In tal caso questo ultimo, che forse meriterà più di tutti, non dee restar defraudato. Il variare avvocati accresce naturalmente la spesa, perchè ognuno si dee istruir da capo; ed il cliente imputi questo effetto o alla sua volubilità o al non aver bene saputo scegliere.

A R T. XIX.

Le transazioni, e le conciliazioni posson meritare allo avvocato, che le avrà fatte, fino alla metà di quel massimo, che sarebbe toccato per la stessa causa, se fosse terminata giuridicamente in quei gradi, che restavano a percorrere. Ed oltracciò, la metà di quello, che il suo cliente avrebbe dovuto pagar di palmario nella vittoria o nelle vittorie occorrenti a formar la cosa irrevocabilmente giudicata; ma calcolato sul valore netto, ottenuto o risparmiato dal cliente.

Scolio. È conseguenza del canone XIII e del suo scolio.

ART. XX.

Le convenzioni, e le disposizioni a causa di morte, potran dare allo avvocato, che le avrà formate, compresevi le trattative, le cautele, e le redazioni, l'uno per cento, come massimo, sul valore contenutovi, fino a due centomila; l'uno meno un decimo, se il valore passi i centomila, e giunga a dugentomila; l'uno meno due decimi, se passi i dugentomila e giunga a 300 mila; l'uno meno tre decimi, se passi i 300 mila, e giunga ai 400 mila; l'uno meno quattro decimi, se passi i 400 mila, e giunga a 500 mila; oltre il qual termine non si terrà conto di valore ulteriore. Benvero su' primi centomila ducati, compresi nelle somme maggiori, si computerà sempre l'intero uno per cento. E nel passaggio da classe a classe si darà luogo alla norma dell' art. XIII.

SCOLIO. I nostri usi portavano una ricompensa maggiore per le convenzioni. L' un per cento è il meno, che si possa dare. Con tutto ciò vien egli progressivamente diminuito di decimo in decimo, secondochè il valore dello affare cresca di cento in cento mila ducati, fino a 500 mila, termine estremo, al qual si ferma ogni calcolo di tassa. Quindi il più grande affare, ancorchè di milioni, non potrà esser tassato più di ducati 3400, quando vi concorrano tutte le circostanze maggiori.

ART. XXI.

Ne' giudizj arbitrali, lo avvocato può esser trattato, come il sarebbe, se il giudi-

zio si fosse fatto dinanzi alla giurisdizione di quel grado, nel quale il giudizio arbitrale si è fatto (I). L'arbitro, o gli arbitri tutti insieme, avran per diritto del laudo, la metà di quello, che possa toccare allo avvocato della parte vincitrice (II).

Scolio I. Ne' compromessi si può faticare non meno, che ne' giudizj comuni. In oltre giova promuovere i compromessi. In fine nella latitudine fra il massimo e il minimo d'ogni tassa, si truova il compenso di tutte le circostanze.

II. Cosa incertissima nel nostro diritto antico, la quantità della sportula per lo laudo. Chi la diceva la trigesima, chi la quinta della trigesima; distanza niente minore, che da uno fra trenta ad uno fra centinquanta. Dandosi all' arbitro la metà di quanto si dia allo avvocato vincitore, viene ad esser trattato come un avvocato, che faccia una transazione.

### ART. XXII.

Il consiglio abituale, prestato per tempo notabile, a favor di un clientolo, sarà riconosciuto prudenzialmente, a ragione, di un tanto l'anno.

Scolio. Non è possibile soggettar tutto a regolamenti determinati. Basta farlo per le cose maggiori. I limiti della ricompensa posti per queste, suggeriscono facilmente le convenevoli misure per le minori, secondo le circostanze. I Romani, Federigo II, Carlo Borbone si contentarono di parlar delle sole liti civili. La Commissione lo ha fatto di più altre cose.

A R T. XXIII.

Le funzioni isolate e distaccate avranno una retribuzione non minore di ducati dodici in Napoli. E se si tratti di cosa e di occupazione tenuissima, basterà allo avvocato l'onore della liberalità.

Scolio. Qui si può determinare più tosto il minimo, che il massimo. Il minimo prende ragione dalla nobiltà della professione; la qual debbe esser contenta più tosto del niente, che di una ricognizione, che la degradi. Il massimo dovrebbe prender ragione da un dato certo della cosa. Ma qual potrà essere il dato certo e comune di una moltitudine di funzioni distaccate, che non si posson nè numerare, nè classificare? Il valor dell' affare è buono per la difesa di una causa, che lo comprende tutto; ma non per occupazioni passeggiere, delle quali non si può innanzi tempo stabilire, con regola generale, in che ragione vi sieno.

A R T. XXIV.

Nelle materie di contenzioso amministrativo, pe' giudizj ne' Consigli delle Intendenze, lo avvocato sarà trattato, come ne' tribunali civili; per quelli nella G. Corte de' Conti, come nelle GG. Corti Civili; e per tutto il resto, come negli affari civili ordinarj, secondo le competenze analoghe.

A R T. XXV.

Nelle materie correzionali, tutte le fatiche dello avvocato, dalla introduzion del giudizio sino alla sentenza, non si possono

stimare oltre i ducati quaranta, quando la causa non offera particolari e notabili circostanze; come la gravità del delitto, la difficoltà e 'l valore della difesa, la moltiplicità delle fatiche, la qualità distinta dello avvocato, la persona distinta o facoltosa del reo, il buon successo dell' affare, ed altre simili. Nel caso poi, che concorrano circostanze di tal fatta, si potrà giugnere fino al doppio (I).

La stessa misura si terrà in grado di appello, e la stessa nel ricorso alla Corte Suprema; distinguendo sempre le circostanze ordinarie, per non trapassare i quaranta, dalle straordinarie, per passargli, e giugnere, quando convenga, agli ottanta (II).

Scolio I. I giudizj correzionali han varia importanza, secondo i delitti, e secondo le pene loro imposte, che sono la prigionia, il confino, l' esilio correzionale, la interdizione a tempo. Ciascuna di queste quattro pene si stende, secondo i casi ordinarj, da picciolo tempo fino ad anni cinque. E le tre prime in alcuni casi straordinarj, giungono ancho agli anni dieci. Si convien quindi dare alla prudenza di chi dovrà giudicarne, una sì fatta larghezza, cho soddisfar possa a tutte le circostanze. S' elle sono ordinarie, ducati quaranta formeranno il massimo. Se si truovi un concorso di circostanze poco ovvie, vi sarà da percorrere una scala più lunga, fino alla duplicazione del massimo ordinario. Il felice successo della difesa può esser contato fra le circostanze maggiori, poichè per le cose correzionali non si propono palmario.

II. Non faccia maraviglia, se la stessa latitudine si proponga per le fatiche di prima istanza, che di appello, ed in grado di ricorso per annullamento;

poichè nelle cose penali si può travagliare non meno nel primo grado, che oltre; e poi essendo tal latitudine subordinata tutta alla discrezione de'giudici, sarà men male, se a questa avanzi la materia, che se manchi.

ART. XXVI.

Le materie criminali, di competenza ordinaria, quando menino alle pene maggiori, cioè alla morte, all' ergastolo, ed al quarto grado de' ferri, posson dare di ricompensa allo avvocato, per le fatiche dello intero corso della difesa in Gran Corte Criminale, da ducati 150, come minimo, a ducati 300, come massimo; se non vi concorrano le circostanze peculiari, accennate nel precedente articolo. Nel caso opposto, da' 300 si potrà giugnere sino a 600. La stessa misura si terrà così nel ricorso alla Corte Suprema, come in grado di rinvio, serbando sempre la distinzione tra le circostanze comuni, e le meno ovvie.

Le stesse materie, quando menino alle pene minori, potran dare per le fatiche dello avvocato da ducati 100 a 200, se le circostanze sieno ordinarie; e da 200 a 400, quando sieno di maggior rilievo; così in Gran Corte Criminale la prima volta, come in Corte Suprema; e similmente in grado di invio.

ART. XXVII.

Le materie di competenza speciale, quando si tratti delle tre pene maggiori, posson dare da duc. 200 a 400; quando delle minori, da 150 a 300. Il

concorso delle circostanze più valutabili può dar luogo fino al raddoppiamento della somma, e nelle une e nelle altre; portando i dugento a quattrocento, e i quattrocento ad ottocento, nelle pene maggiori; e nelle minori, i cencinquanta a trecento, e i trecento a seicento.

Scolio. I giudizj di competenza speciale sono più celeri, più pericolosi, e non ammettono alcun rimedio, tranne se si tratti della dichiarazione di competenza speciale. Quindi da una parte han bisogno di maggior valore e di maggiori sforzi nella difesa, e dall' altra le parti non pagano, se non per un solo sperimento. Per tutto ciò si è stimato giusto alzar la misura delle ricompense.

ART. XXVIII.

L'atto di accusa del Pubblico Ministero, ammesso o rettificato dalla G. Corte Criminale, determinerà il grado di pena che dee qualificar la causa, per la ricompensa o maggiore o minore dello avvocato.

ART. XXIX.

Oltre le fatiche toccherà allo avvocato dello imputato un palmario per la vittoria, nelle materie criminali, sia di competenza delle Gran Corti, sia di competenza speciale. Il palmario avrà la stessa latitudine delle fatiche, fra' termini stabiliti negli articoli precedenti; latitudine sottoposta alla discrezione del giudice, al pari di quella delle fatiche. S' intenderà riportata vittoria sempre, che dietro la pubblica discussione, si sia ottenuta o libertà assoluta, o li-

bertà provisoria, sia col *costare* di *non esservi* reato, sia col *non costare di esservene*; o deminuzione di pena, sia col passaggio da un genere superiore allo inferiore, sia col passaggio da un maggiore ad un minor grado dello stesso genere.

Scolio. Il palmario delle cause civili è determinato ad un tanto per cento, non soggetto a demiuuzione alcuna. Vedete gli articoli VII e IX coi loro scolj, e 'l canone X col suo scolio. Nelle cose criminali, dove si è dovuto seguire un dato diverso e meno analogo, si è stimato più convenevole sottoporre alla prudenza del giudice anche la tassa del palmario, e darne una più larga misura. Infatti il palmario civile delle classi ordinarie non passa i ducati secento ottanta, art. VII, scol. I. Ma nelle criminali, se gli dà la possibilità di giugnere agli ottocento, attenta la permessa duplicazione così della ricompensa delle fatiche, come del palmario. Inoltre il palmario civile non si paga intero, se non per la vittoria irrevocabile: nel criminale s'è ommessa tal regola, lasciando, che vi supplisca, secondo i casi, la discrezione del giudice. In tutta questa maggior latitudine si è considerato in oltre, che ben di rado gli avvocati criminali lucrano il palmario, a cagion della condizione de' facinorosi, che per lo più sono poveri, e la maggior parte è difesa da avvocati officiosi. E questa considerazione vaglia per tutta quella maggior larghezza, che sembrerà essersi usata a favore degli avvocati criminali, in paragon de' civili. Il ricco paga spesso pel povero; e nella nostra materia si è veduta particolarmente la giustizia di tal surrogazione. Vedete il num. III del cap. III.

Dalle necessarie differenze infuori, si è procurato porre la maggior conformità fra la parte penale e la civile. Effetto di questa attenzione è l'analogia messa fra 'l massimo e 'l minimo dell'una

materia, ed il massimo e 'l minimo dell' altra. In entrambe il massimo è il doppio del minimo, ossia il minimo è la metà del massimo.

### ART. XXX.

Nelle cause di morte, o di ergastolo, se la fortuna dello impntato sia tale, che un avvocato civile, il quale l'abbia difesa intera, meriterebbe, sia per fatiche, sia per palmario, più di quanto corrisponda alla difesa criminale, secondo i precedenti articoli; può l'avvocato criminale pretendere di esser trattato del pari, che l'avvocato civile. Se si tratti del quarto grado de' ferri, potrà esser trattato come un avvocato civile, che abbia difesi due terzi della fortuna della stessa persona (I).

La intera fortuna dello imputato si compone delle sue proprietà, aggiuntovi un capitale corrispondente, in ragion vitalizia, al frutto della sua industria personale (II).

Scolio I. La ragione è nel canone XIV e nel suo III scolio.

II. La industria personale è una proprietà, ma vitalizia, e talvolta anche di durata minore. Tal proprietà è tanto più giusto, che sia calcolata in favor dello avvocato criminale, quanto che le pene capitali la fanno svanire.

### ART. XXXI.

Qualora al contrario la fortuna dello imputato sia così meschina, che non soffera neppure le tasse minime degli articoli precedenti, cominciando dal XXV; la prudenza del giudice proporzionerà la tassa alle circostanze della persona.

Scolio. Avvertenza necessaria, per impedire, che la difesa non porti via il picciolo patrimonio di un uomo, sia reo, sia innocente; ma molto più, se innocente. Come nelle cose penali incorrono per lo più i poveri, nulla di più facile, che una tassa a rigore spogli del suo orticello e della sua casupola una sventurata famiglia.

A R T. XXXII.

Lo avvocato della parte civile potrà ottenere, per massimo di ricompensa delle sue fatiche, sino alla metà del massimo per la difesa nel criminale. Se tal ricompensa riesca minore di *quella*, che il valore, da lui guadagnato, avrebbe dato, in termini di materie civili, si starà alle norme civili.

A R T. XXXIII.

Allo avvocato della parte civile spetterà benanche il palmario, nella vittoria dei giudizj di falso, sugli atti dello stato civile, i testamenti, le cambiali, e le monete; e similmente nella vittoria de' giudizj di bancarotta fraudolenta, e e di mancanza di sussistenze militari, giusta gli articoli 321 e 220 delle Leggi Penali. Tal palmario avrà per massimo la metà di quello, che possa spettare per massimo all' avvocato criminale; salvo l' aumento analogo, messo per eccezione nel precedente articolo.

Scolio. Lo avvocato della parte civile è spesso utilissimo per lo scoprimento del reato e del reo. Il Ministero Pubblico spiega le sue parti dopo raccolta la pruova. Ma lo avvocato della parte civile suol prepararla. Egli è nondimeno coadjuvato

molto nella sua impresa dal Ministero Pubblico. Queste riflessioni richieggono, che debba egli esser considerato bene, ma in grado inferiore allo avvocato del reo. La vittoria delle cause comuni gli verrà calcolata, a discrezione del giudice, nella tassa delle fatiche. Nelle cause poi, che si sono specialmente mentovate, andandovi il civile interesse al pari del criminale, è giusto, che gli sia data una distinta partecipazion del palmario.

A R T. XXXIV.

Le funzioni isolate e distaccate, per materie criminali, saranno trattate, secondo il prudente arbitrio del giudice, e sempre prendendo norma da' limiti stabiliti.

Scolio. Per le funzioni isolate degli avvocati civili, si è determinato un minimo nella somma di ducati 12. Tal regola non è sembrata adattabile alle cose penali, dove ducati 12 potrebbero spesso esser molti. All' opposto una funzione distaccata nelle cose civili, difficilmente vale un intero corso di causa; laddove un giudizioso informo, per esempio, fatto a S. M. in un ommento fuggitivo, può salvare la vita di un reo già condannato. Perciò si è invocata la prudenza del giudice, ch' è il supplimento naturale della legge, dovunque le cose non sieno ben capaci di preventiva determinazione. Il giudice per altro, avendo norme certe nelle cose principali, ne ha abbastanza per le accessorie indeterminate.

A R T. XXXV.

Negli accessi ad un dato luogo, che faran gli avvocati, o civili o criminali, assistendo ad un giudice, avranno le stesse sportule, che il giudice, calcolata in

queste la rata corrispondente del soldo del giudice.

Scolio. La legge negli accessi de' giudici, calcola per la conveniente rata, il soldo, che egli godono; ed il tutto, che ne risulta, forma la loro indennità per l'accesso. Gli avvocati, per le vacazioni degli accessi in compagnia de' giudici, sono stati sempre trattati al pari del giudice, con cui vadano. A serbare tal parità, il calcolo bisogna farlo nel modo proposto nello articolo.

ART. XXXVI.

Le difese officiose sono gratuite.

ART. XXXVII.

Il giudizio della tassa, ove si faccia in Napoli, sarà preparato dalla Camera di disciplina degli avvocati, considerata in ciò come collegio di periti (I). E dove le parti non si acchetino al suo avviso, correrà tutti gli stadj giurisdizionali, secondo la procedura comune (II). Il detto giudizio di tassa potrà esser provocato così dal cliente, come dallo avvocato (III).

Scolio I. Per la necessità di un giudizio di periti vedete la pag. 47, ed il can. IV. col suo scolio La Camera degli avvocati ha delle altre attribuzioni, e principalmente la censura di tutto l'ordine dei legali, così avvocati, come patrocinatori. Non di rado è avvenuto, che dalla tassa sia sorta la censura, quando cioè s'è avvertita una poco dilicata condotta nel professore. E questo nesso fra le tasse e la censura, ben maneggiato, è un gran mezzo per tener vive in tutta la classe le idee della onestà e dell' onore. La Camera riscuote il due e mez-

zo per cento dal professore, a cui abbia fatta la tassa: e questa rendita la impiega tutta nella difesa gratuita de' poveri. Sicchè ha ella tre grandi officj principali, quello della censura di tutta la classe de' legali, quello della difesa de' poveri, quello delle tasse; il quale ultimo è ausiliario del primo e del secondo. E tutti i detti carichi con altri minori son da lei sostenuti gratuitamente.

La difesa gratuita de' poveri si sosteneva un tempo dalla così detta Congregazione di s. IVONE; istituzione bellissima, che fa grande onore al nostro paese. Ella era composta di tutti i giovani professori, i quali vi si ascrivevano in qualità di *fratelli*, appena, che ponevano piede nel foro; ed aveva alla testa cinque de' principalissimi avvocati napoletani, col titolo di Governadori. A costoro presedeva personalmente il Presidente *pro tempore* del Sagro Regio Consiglio. I Governadori si univano una volta la settimana, in un luogo proprio della Congregazione, dentro il chiostro de' RR. PP. Teatini de' SS. Apostoli. Ivi i giovani professori riferivano, ciascuno in pubblico, le cause de' poveri, commesse loro da' Governadori. Costoro rifiutavan le ingiuste; ed accettavan le giuste, sostenendole col consiglio, che prestavano al giovine fratello, in tutto il corso della difesa, secondo l'uopo; e colle spese, che erogavano dalle rendite del pio luogo. Ne' casi, che il richiedevano, interveniva di persona in ruota anche un governadore, o parlando egli pel povero, e fiancheggiando il giovane oratore. Or s' immagini pe' litiganti poveri una difesa più nobile, più fruttuosa, e più capace di far fronte ad avversarj prepotenti! Ma non era questo il sol bene di tale istituzione. Ella formava il tirocinio più profittevole di tutti i giovani avvocati; i quali regolati, al cospetto del pubblico, dagli ottimi del foro, vi beevano il latte più puro, per formarsi ad una condotta esatta, modesta, nobile, nemica della temerità, della menzogna, del cavillo, dello intrigo, ed intenta meno allo

interesse, che all' onore. Chi oserà assicurare, che la mancanza di questo e di simili istituti non debba un giorno far dire :

> . . . . . *Fugere pudor, verumque, fidesque,*
> *In quorum subiere locum fraudesque, dolique,*
> *Insidiaeque et vis, et amor sceleratus habendi?* (1)

Per la via di s. IVONE, i giovani i più abili acquistavan tosto la protezione de' primi avvocati e de' magistrati, ed il lor nome cominciava a sonare nel pubblico. Per questa via FRANCESCO di ANDREA ebbe la occasione di trattare e di vincere, in età di ventun anno, nel Consiglio Collaterale, in presenza del Duca di Arcos, una causa di grande aspettativa; ed empiè di stupore tutti gli ascoltanti, cominciando dal Vicerè, che gli offerse subito la carica di Avvocato Fiscale nella udienza di Chieti (2); il che fu principio della sua celebrità.

La Congregazione di s. IVONE, nel decennio della militare occupazione, privata delle sue rendite, ch' eran quasi tutte di arrendamenti, e del suo locale, è rimasa ora uno scheletro. E senza la Camera di disciplina, i poveri non avrebbero più difesa caritatevole.

II. Per questa parte si vegga il canone XV, col suo scolio.

III. Nelle cause di tassa il professore è ordinariamente l'attore, come creditore. Giudizj di *jattanza* sono oggidì fuor di moda, anzi sembrano ignoti alla moderna procedura. Intanto è bene spiegar chiaramente, che i clienti possano essi promuovere il giudizio di tassa. Servirà questo diritto a due cose; 1.° a far ricuperare al cliente lo indebito, che avesse pagato, nel senso del-

---

(1) *Ovid. I Metamorph.*

(2) Avvertimenti a' nipoti, §. XVIII.

lo articolo seguente; 2.° a non lasciare allo avvocato tutta la scelta del tempo della tassa.

A R T. XXXVIII.

Il cliente, che abbia pagato *in conto* somma maggior di quella, a cui sarà giunta la tassa giuridica, avrà il diritto di ripetere lo eccesso, come indebito.

Scolio. Chi paga *in conto*, ossia per conteggiare, intende di dover supplire, se alla fine resti debitore; e di dover riavere, se risulti creditore. Questo si suole chiaramento esprimere ne' pagamenti, che si fanno agli avvocati, dove l' uso è di dire, *In conto di favori compartiti e da compartire*. Ma quando i pagamenti sieno stati volontariamente fatti a saldo di qualcho fatica, benchè in quantità maggiore di quella, che si sarebbe data giudiziariamente, non ci deve esser luogo a ripeter cosa. Aggiugnete la osservaziono VI del capo V.

A R T. XXXIX.

La Camera di disciplina degli avvocati avrà il dovere di procurar la conciliazione fra l'avvocato e'l cliente, prima di procedere a formare il suo avviso. Ella dovrà in ogni mese dar conto a S. E. il Ministro Segretario di Stato di Giustizia, delle conciliazioni, che avrà ottenute, e de' professori, che vi saranno condiscesi.

Dovrà particolarmente invigilare a promuovere le censure di officio, che possan nascere dall' esame concernente la tassa.

Scolio I. Evidentissima è la utilità di questo articolo. Si posson così risparmiare molte liti. I

professori faran più volentieri de' sagrifizj, allettati dalla notizia, che ne pervenga al governo.

II. Il rianimare la censura di officio è cosa utilissima; e nulla vi può dar maggiore aiuto, che la occasion delle tasse.

Della sobrietà delle tasse della Camera di disciplina degli avvocati, si è parlato altrove. La pruova è contenuta nella lista di tutte le tasse maggiori, dalla Camera fatte negli ultimi anni; le quali quasi sempre si veggono accresciute o almen confermate da' magistrati. Questa è la lista, di cui parla la Camera, nella supplica a S. M. rimessa alla Consulta dalle *sagre mani*. Pag. I.

### A R T. XL.

I giudizj di tassa de' varj gradi si faranno, sempre che si possa, in que' tribunali e in quelle camere di giurisdizion civile, che avran giudicato della causa, la quale abbia data occasione alla tassa.

Scolio. Così si truova saggiamente disposto dalla gloriosa memoria di S. M. defunta nelle Leggi di Procedura Civile. Ved. il can. XV. Il giudice, che ha giudicato della causa principale, è già informato di tutte le circostanze di essa, e conosce meglio di ogni altro il merito della difesa, di cui si domanda la ricompensa. Questo però non sempre può avvenire; ma dove il possa, è un vantaggio, che non convien perdere.

A buon conto, in ogni causa civile si considerano quattro stadj fino al rinvio, i quali sono più di quelli, che una gran parte delle cause percorre; ed in ordine alle fatiche dello avvocato, tutte si dividono in cinque classi, ciascuna dalla seconda in poi, crescente di ducati 10 mila; la più alta delle quali comincia da ducati 40 mila passati. Basterà in ciascuna causa vedere il suo valore, per determinare la somma, che gli corrisponda come massimo in prima istanza, a ragione dell' un per cento colle sue diminuzioni. Questa somma è il modulo di tutte le altre. Il doppio è per l' appello; lo stesso doppio è per lo primo ricorso alla Corte Suprema; lo stesso doppio è per lo palmario intero. Il semplice serve anche per qualunque degli sperimenti ulteriori.

Laddove per le fatiche non si considera causa maggiore di duc. 50 mila; il palmario cresce fino alle cause di duc. 500 mila, aggiungendo a quello de' duc. 50 mila, il due per cento sulle quantità ulteriori. Laddove la ricompensa delle fatiche è fluttuante fra 'l massimo e 'l minimo; il premio della vittoria è fisso, posto il valor della causa.

Se il valor pecuniario della causa determina il diritto degli avvocati civili, la pena minacciata al reo determina quello de' criminali; poichè nella una e nell' altra cosa risiede rispettivamente l'interesse del cliente. Le ricompense per le cose penali hanno anche il loro massimo e il loro minimo; ma questi estremi sono stabiliti in date somme, secondo i generi delle cause, non potendosi comodamente stabilirgli per altra via. Alle regole delle cose penali seguono delle eccezioni, qual dettata dal riguardo dovuto a' rei miserabili; e quale, dalla giustizia dovuta all' avvocato, quando abbia faticato a salvare il capo d' un uomo opulento.

Ecco una idea di tutto il sistema per le cose maggiori e più difficili, come sono i giudizj di diritto civile e penale.

Sistema facilissimo per le parti e pe' giudici; come quello, alla cui pratica basta un calcolo volgarissimo, che si fa a colpo d' occhio.

Sistema induttivo delle conciliazioni, perchè i due estremi lascian poco alle parti, dove potersi dibattere.

Sistema, che colla latitudine fra' due estremi, è bastevolissimo a far tener conto di tutte le circostanze accessorie delle fatiche, dalle quali è seguito il *Modus litis*, ch' è la principale.

Sistema, che conserva le sue prerogative al grado dell' avvocato, al merito intrinseco dell' opera prestata ecc che non lascia spegnere il fuoco sagro della emulazione; e che mantiene la professione la più nobile nella sua dignità.

Sistema comodo a' litiganti ed al pubblico, perchè non obbliga a pagamenti sforzati; perchè mantiene la buona armonia e la scambievol fiducia tra difensori e difesi; perchè sottrae la onestà dal pericolo di succumbere, per provvedere a un interesse non ingiusto, considerato naturalmente.

Sistema, che può reggere al tempo, perchè consono a tutto il resto della legislazione; e fondato ne' nostri usi quatrisecolari, che rettifica, ma non distrugge; i quali esser possono buoni garanti della sua durata.

Queste sono le qualità, di cui la Commessione preparatoria degli affari legislativi si è studiata di procurare il concorso nel sistema, che ha immaginato. Se abbia colpito lo scopo, è un giudizio, che tocca per ora alla Consulta Generale.

Napoli, il dì 2 del MDCCCXXVII.

*Il Consultore* GASPARE CAPONE, *relatore.*

GIUNTA

*Allo scolio dell' articolo XXXVIII, pag. 105.*

Giova avvertire, che l' articolo XXXVIII è stato proposto più per indurre un diritto nuovo, che per comprendervi una disposizione dell'antico. Imperciocchè quantunque il cliente nel pagare colla frase, *in conto*, accenni di avere in mira anche le fatiche future, il diritto comune nondimeno niega la ripetizione del pagato con tale animo, se il farle non sia mancato per l' avvocato. Più testi del diritto romano il decidono chiaramente. La legge 1, § 13. D. *De extraordinariis cognitionibus*, dice: *Divus Severus ab heredibus advocati, mortuo eo, prohibuit mercedem repeti; quia per ipsum non steterat, quominus causam ageret.* La legge XI, C. *De condictione ob causam datorum*, permette la ripetizione, ma sotto la condizione del contrario caso, cioè, che la mancanza sia dipesa dalla volontà dello avvocato. *Advocationis causa datam pecuniam, si per eos, qui acceperant, quominus susceptum fidem impleant, stetisse probetur, restituendam esse convenit.* La legge XV, § 1, C. *De advocatis diversorum judiciorum*, non solo non lascia ripetere quel, che si sia dato per un tempo, nel quale lo avvocato non avrà potuto agire; ma se si tratti di annual pagamento, ne ordina la esecuzione per l' anno intero, ancorchè morto lo avvocato, dentro l' anno. Parla ella dello avvocato del fisco, ma l' uso l' ha estesa a tutti. *Si quis patroni fisci adeptus gradum, fatalem diem obierit, universa totius anni solatia, ex quo hoc idem officium peragere ceperit, ad heredes seu successores suos, sive liberi, sive extranei fuerint, transmittendi, tam ex testamento, quam ab intestato liberam habeat fa-*

*cultatem.* Malgrado nondimeno d' un diritto sì chiaro, si è abbondato a favor del cliente, dandogli la ripetizione dello eccesso, quando un giudizio di tassa siegua a pagamenti maggiori, fatti espressamente *in conto*, con farsi prevalere il senso volgare al senso legale.

ERRORI — CORREZIONI.

| Pag. | v. | ERRORI | CORREZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| Pag. 20, | v. 5. | da un | ad un |
| | v. 23. | Ne la | Nè la |
| | v. 27. | preconsolati | proconsolati |
| Pag. 23, | v. 16. | suo secondo fondatore, suo novello padre | suo novello fondatore, suo secondo padre |
| Pag. 27, not. | v. 1. | a distinguere nell' avvocheria | a distinguere nella letteratura e nell' avvocheria |
| Pag. 34, | v. 19. | Napoli. | Napoli? |
| Pag. 47, | v. 10. | Num. II. | Num. IV. |
| Pag. 48, | v. 3. | scentifica | scientifica |
| Pag. 49, | v. 12. | la nostra prammatica *De palmario advocatorum.* | la prammatica I. *De postulando*, la prammatica unica *De palmario advocatorum* |
| Pag. 50, | v. 4. | *viresque* | *virisque* |
| Pag. 94, | v. 24. | come nelle GG. CC. Civili | come nelle GG. CC. Civili, o pure, che val lo stesso, nella Corte Suprema |
| Pag. 103, | v. 30. | e fiancheggiando | o fiancheggiando |

Delle principali tasse, fatte dai, negli ultimi anni, colla notizia dell' esito, da C. C. Civile.

| TAS | A. | SOMME TASSATE dal TRIBUNAL CIVILE. | dalla G. C. CIVILE. |
|---|---|---|---|
| 1 Da D. Mariano Valente contra | | 800 | .... |
| 2 Da D. Giuseppe Olivieri contr | | 1500 | .... |
| 3 Da D. Raffaele Giusti contra | | 800 | .... |
| 4 Da D. Domenico Catalani con | | 500 | .... |
| 5 Da D. Aniello Calise contra l' | | 300 | .... |
| 36 Da D. Stefano Colicchi contra | | [illegible] | .... |
| 37 Da D. Domenico de Liguoro | | 4000 | .... |
| 38 Da D. Raimondo Letizia contr | | 700 | 700 |
| 39 Dal Barone Winspeare contra | | 700 | 700 |
| 40 Da D. Francesco Genuino con | | 800 | 800 |
| 41 Da' signori Catalano, Freppa, | | 1375 | .... |
| 42 Da D. Raffaele Felsner contra | * | 4920 | .... |
| 43 Da D. Camillo Cacace contra | | 600 | .... |
| 44 Da D. Raffaele Malizia per i | | 850 | .... |
| 45 Da D. Raffaele Marangio contr | | 1200 | .... |
| 46 Dal Barone D. Felice Parrilli c | | 4200 | .... |
| | | 5000 | 5000 |

*Osservazione I.* Una buon per moltissime cause, e per più anni consecutivi di fatiche, come p tte con buon esito nel corso di dodici anni; e quella del numero 3 sette anni, e ventidue di unita ad un altro.

*Osservazione II.* Delle 46 t risco, ventuna accresciute, e tutte si veggono segnate con un aste-

*Osservazione III.* La tassa d nuì a ducati 8000, ma vi aggiunse La Gran Corte Civile la dimi- decisione venne in seguito conferm omma a ducati 11000. E questa